

4 2 (5)

AGGIUNTA DI RAGIONI

ALLA DIFESA

Della Duchessa D. Isabella Spinola

COLLE RISPOSTE

A tutte le obbiezioni fatte contro la medesima
dal Signor D. Giuseppe Spinola.







ON era nostro pensiero di prendere di bel nuovo la penna a favore della Signora Duchessa D. Isabella Spinola istituita Erede Universale, ed Unica nel Testamento dell'ultimo defunto Duca D. Francesco Maria di lei Genitore , e chiamata alla Successione Paterna dalle Leggi della Natura , e da quelle de' Feudi del nostro Regno . Abbiamo stimata impresa troppo ardita di volere impetrare con ingiusto , ed intollerabile danno di Costei a favore di D. Giuseppe Spinola una mentita Equità a dispetto del Padre , e dell' Avolo di D. Isabella , che ne' loro Testamenti ubbidirono alle Sante , e potenti Leggi di Natura . Si chiamano dalle fredde loro tombe piu gloriosi Antenati de' Signori Spinola . Si forzano ad unire in una sola tutte le difformi loro idee , e le opposte , e con-

trarie ancora. S'impiegano a persuadere il Duca Gio: Filippo istitutore di una Primogenitura, e l'ultimo defunto Duca Francesco Maria, affinchè parlino costoro di un linguaggio tutt'altro da quel che tennero ne' loro Testamenti, e ne' loro pubblici Atti, ed affinchè vogliano quel che non vollero. A fare ciò veramente poco vale l'equità, virtù inseparabile dalla Giustizia, ma un capriccio dispotico, per cui virtù, e vizj, ed i di loro nomi più non si distinguano, e per cui distruggasi ogni buona legge, ed ogni sana ragione. L'oggetto dunque di questa nuova breve Scrittura sarà di rispondere alle tante obbiezioni, che si sono poste in campo dal Signor D. Giuseppe.

Due sono i giudizj, che trattansi ora fra la Duchessa D. Isabella Spinola, ed il Signor D. Giuseppe suo Zio. Uno egli è Ordinario su la Primogenitura del Duca Gio: Filippo, per cui si è già compilato il Termine, e dee ora profferirsi la definitiva Sentenza. L'altro egli è Giudizio esecutivo su l'Immissione domandata da D. Isabella in qualità di Erede Universale ne' Beni dell'ultimo defunto Duca. Su di questa Immissione avendo il S. C. avvocata a se, dalla Vicaria la Causa, ha ordinato con suo Decreto, che le Parti *quam citius informant*.

Si è poi con arte sopraffina presentata un' Istanza, mentre era per proporsi questa seconda Causa, la quale ora si è impressa, e divulgata. Si è nella medesima artificiosamente studiato d'intralciaie fatti, e ragioni, e vi si riferiscono le varie disposizioni fatte da' Maggiori del Signor D. Giuseppe, e della Duchessa D. Isabella col nome specioso di *Concatenazione di Fatti*. Vi si domanda ora il Corpo di tutti i Feudi, ed ora il prezzo de' medesimi. Sembra tal fiata, che si voglia
il

il solo Ducato di S. Pietro, o il suo valore almeno, ed il solo Ducato, o Feudi tutti, o veramente il prezzo di essi, si vuole per li due Testamenti, intorno a quali raggiransi i due Giudizj.

Sarebbeſi piucchè abbaſtanza ſcritto per l'una, e per l'altra Cauſa. Ma la preteſa nuova *Concatenazione de' Fatti* ci obbliga a ripigliare la penna, affinché ſi eviti ogni equivoco nella Deciſione, che dee ora farſi ſu i due Giudizj della Primogenitura, e dell' Immiſſione. Riſeriremo ora pertanto colla maggior brevità, e diſtinzione poſſibile, quali ſieno ſtate le ultime diſpoſizioni degli Antenati della Duchessa D. Iſabella, e del Signor D. Giuſeppe: Onde ad evidenza ſi vegga, che, giuſta la ſolita Natura degli Uomini, del tutto difformi, ſeparate, e diſtinte ſieno ſtate le loro Idee. La piu antica diſpoſizione, di cui ſi è voluto favellare di nuovo, ſi è quella di *Gio: Battiſta Lercari* fatta nel 1592., la cui unica figlia *Pelina* fu maritata a *Gio: Maria Spinola*. Sul ricchiſſimo ſuo Patrimonio fondò una Primogenitura, a cui chiamò i figli, e diſcendenti maſchi di *Pelina* ſua figlia. Indi invitò le figlie, e diſcendenti femmine, e finalmente i Naturali, che diſcendeſſero da legittimi Figli della ſteſſa *Pelina*. In eſtinzione di tutta la diſcendenza legittima, ed illegittima ordinò la vendita de' beni ſoggetti al Fedecommeſſo, e che il prezzo ſi diſtribuiſſe a dieci Luoghi Pii. Dichiarò che in diverſe parti del Mondo poſſedea Beni Feudali, e diſſe, che queſti doveſſero ſpettare all'erede ſenza che verun altro vi aveſſe azione (a).

Entrò *Gio: Battiſta Spinola*, come Primogenito di *Pelina*, a godere dell'anzidetto fedecommeſſo di *Lercari*. Nel

1618.

(a) Fol. 17. 18. 21. 23. a r. & 25. a r. proceſ. compromiſ.

1618. rifiutò a Gio: Maria Spinola suo Figliuolo Primogenito la Terra di *Soletto* in Provincia di Lecce. Nel 1623. fè il suo Testamento, ed ebbe nella sua disposizione quattro oggetti; di fare varj Legati Pii, e Profani: d'istituire una particolare Primogenitura: di eriggere un ricco Monte, e l'Istituzione dell'Erede. Tra i Figli considerò piu d'ogni altro Gio: Maria, a cui perciò fece questi Legati, di cui riferiremo le proprie parole, trattandosi appunto de' Feudi, che costituiscono ora impropriamente il Ducato di S. Pietro in Galatina. *Item lascia a D. Gio: Maria suo Figlio Primogenito, o vero a quello de' suoi Figli, ed erede, che entrerà al possesso del Fedecommeso lasciato dal suddetto quond. Signor Gio: Battista Lercari suo Avo materno, li feudi di S. Pietro, Borgagne, e Pasulo (avendo già fatto donazione del feudo di Solito, la quale a cautela conferma) insieme con tutti gli acquisti fatti in detti Feudi, così di Censi, di Fiscali, o altre rendite, territorj, oliveti, case, ed animali, nomi di debitori, ed ogn'altra cosa pertinente alli suddetti Feudi, o per natura di essi, o de jure, o per consuetudine del Regno di Napoli: in maniera che s'intenda compreso in detto legato tutto quello si contiene in detti feudi, e che spetta ad essi (a):* Di Gio: Maria Spinola non occorre di farne memoria, mentre da lui non si fè disposizione alcuna. A Gio: Maria succedè Gio: Filippo Spinola il Vecchio di lui fratello. Per mezzo di costui entrò nella casa del Duca di S. Pietro il Nobile Principato di Molfetta per mezzo di Veronica Spinola.

A Gio: Filippo il Vecchio, succedè Francesco Maria il Vec-

(a) Fol. 123. ad 125. Procef. Interp. Decret.

Vecchio. Questi nel suo Testamento (anno 1725. codicis a' suoi chiamati Testamentari), che prima d'ogni altra cosa estinguesse i suoi debiti e che a ciascuno de' suoi Figli, e Figlio si desse la loro legittima. In fine dichiarò per suo Erede Universale D. Gio: Filippo il giovane Principe de' Modicetti, e chi volesse causa da lui de' Primogeniti, in Primogenito (a).

Per la divisione de' Beni Burgensatici rimasti nell'Eredità di detto Francesco Maria il Vecchio insorsero vari litigi tra il Duca Gio: Filippo il Giovane di lui Erede universale, ed i suoi Fratelli Secondogeniti, il Marchese D. Ambrogio, ed il Capitano Generale D. Luca Spinola. Furono le loro controversie comprese in persona del Reggente Peyri. Il Duca Gio: Filippo oppose allora contro le pretese de' detti suoi Fratelli Secondogeniti per la vita militare de' loro domandati su de' Feudi di S. Pierre le Galatine, Morgagne, e Pasale, che il Legato di sopra nominato fatto di questi Feudi a Gio: Battista Spinola in beneficio di Gio: Maria suo Figlio conteneva un Fedecomesso perpetuo con qualità di Primogenitura. Dicevano all'opposto i due Fratelli Secondogeniti di non potersi giammai intendere per Fedecomesso perpetuo un Legato, che non sottoponeva la parte di Gio: Filippo.

Dal Reggente Peyri fu condannato il Duca Gio: Filippo a pagare i suoi Fratelli Secondogeniti la vita militare su tutti i Feudi, e la porzione legittima su tutti i Burgensatici. Del partito Fedecomesso non se ne ebbe ragione alcuna, per esserli confutato, come un fatto

(a) Vol. 639. Proc. Merit.

Atto Legato. In questo Istituto di grave il Duca Gio:
 Filippo nel S.C. Ne produsse più capi di nobiltà, ma
 non ebbe altro progresso il luigio: Il Capitano Gene:
 rale D. Luca venne seco lui a concordia, ed il suo
 esempio fu indi seguito dal Marchese D'Armando, e
 finalmente dal Signor De Paolis per mezzo di pubblici
 e solenni istrumenti. Da questi Contratti erede il Si:
 gnor D. Giuseppe di ritrovare espresse l'idea del suoi
 Maggiori della perpetua conservazione dell'agnazione.
 Leggansi a tal effetto le parole contenute nella con:
 cordia, che si riporta alla Procura fatta dal Capitano
 Generale D. Luca Spinola il 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805

qualſivoglia tempo il Regio Affenſo PER MAGGIOR FERMEZZA, E STABILIMENTO DI DETTO FEDECOMMESSO, coſtituendo fin da ora per allora, ed in ogni tempo detto Signor Duca, ſuoi Succeſſori, e Chiamati a detto Fedecommeſſo, e qualunque altro, che ſia eſpediente, Procuratori a poter ſupplicare, ed ottenere detto Regio Affenſo con tutta l'autorità neceſſaria, ed opportuna (a).

Uno de' motivi, per li quali ſi eſclama *Equità*, è queſta Convenzione. Si conoſce, che a farne uſo biſognerebbe iſtituire nuovo Giudizio. Si vuole però, che ſe ne abbia conto ne' due, che oggi ſi trattano, come ſe in qualunque tempo ſi proporrà, poſſa avere felice evento. Noi acciocchè la tela de' Giudizj preſenti non ſ' imbarazzi con queſta novellamente propalata fantafia, ci faremo quì una giuſta digreſſione.

Si affetta equivoco intorno a' beni, de' quali ſi parla in queſta Convenzione. Per le parole: *Tanto Feudali, che Burgenſatici; quali tutti, niuni eſcluſi ſ' intenderranno uniti &c.* S' intraprende, che oggetto della deſiderata Primogenitura foſſero non i ſoli tre feudi, ma tutti quanti ne poſſedè Gio: Filippo Spinola; e coſì anche tutti i Burgenſatici, non i ſoli anneſſi a quei tre feudi.

Ma l'Iſtrumento parla de' beni uniti, ed aggregati da Gio: Battiſta Spinola al fedecommeſſo *Lercari*. Senza fallo tutti queſti, niuni eſcluſi, Luca Spinola volle aggregare, ma non altri. Le parole del Teſtamento di Gio: Battiſta Spinola tolgono qualunque affettato dubbio.

DIGRESSIONE
SUL CONTRAT-
TO DEL 1735.
FRA LUCA, E
GIO: FILIPPO
SPINOLA.

B

Item

(a) Fol. 26. a tergo actor. compromiſſi.

Item lascia a Gio: Maria suo figlio Primogenito , ovvero a quello de' suoi figli, ed eredi , ch' entrerà al possesso del Fedecommeſſo laſciato dal ſudetto quond. Signor Gio: Battista Lercari ſuo Avo Materno, li Feudi di S. Pietro, Borgagne, e Paſulo (avendo già fatta donazione del Feudo di Soletto, la quale a cautela conferma) inſieme con tutti gli acquiſti fatti in detti Feudi coſi di Cenſi, di Fiſcali , o altre rendite , Territorj , Olive-ri Caſe &c. ed ogni altra coſa appartenente alli ſudetti Feudi.

Se quì ritruovanti laſciati al Figlio, ch' entri a poſſedere il fedecommeſſo *Lercari*, altri Feudi, che S. Pietro, Borgagne, e Paſulo : E ſe altri Burgentatici, che gli appartenenti a queſti tre Feudi, ſi tolleri l' affettazione dell' equivoco. Ma altro di quel, che vi è ſcritto, non vi ſi può leggere. Anzi, ſe proſeguivaſi poi a leggere l' Iſtrumento della Convenzione, ſi ritroverà di piu, che da' Burgentatici antichi di Gio: Battista Spinola, ſi diſtinſero in S. Pietro ancora gli altri di nuovo acquiſto : E ſi convenne che per due *Molini*, in quel Feudo nuovi, ſi daſſe a ciaſcheduno la ſua porzione, e la porzione altresì di certi Burgentatici in Molſetta, che, ſi dichiarò doverſi dividere. Coſì le porzioni di queſti Burgentatici rimatti allora a dividere, come quelle ch' ebbero prima ed in Molſetta, e nella Baronia di Noè, ſono goduti, e poſſeduti liberamente da' ſecondogeniti. Sopra i ſoli tre Feudi adunque del *Fedecommeſſo*, ſtato fra le Parti controverſo Luca Spinola dichiarò deſiderare il Maggiorato.

Il deſiderio di Coſtui fu propoſto con accortezza . Era un *Legato*, non già un *Fedecommeſſo* quello di Gio: Battista Spinola . E per *Legato* eraſi avuto col Lau-
do

do emanato dal *Reggente Peyri*: onde non era vero, che Gio: Battista Spinola avesse quei beni uniti , e aggregati al Fedecommeſſo *Lercari*. Ma volendo Luca Spinola ſopra i tre Feudi controvertiti un Maggioreto nuovo, conobbe l'oſtacolo del precedente Maggioreto iſtituitoſi nel 1727. da Francesco Maria ſuo Padre. Si penſò, che interpretandoſi da lui , e dagli altri Secondogeniti per *Fedecommeſſo* il *Legato* di Gio: Battista Spinola, avrebbero tolto l'oſtacolo. Ignaro , chi lo conſultò a tenere queſta via della *Dichiarazione*, che per le noſtre leggi feudali, non ſolamente le Dichiarazioni , ma nè anche le Convenzioni, e Diſpoſizioni eſpreſſe di quanti ſoggetti ſieno in una Famiglia, ancorchè intervenga fra eſſi il Poſſeſſore del Feudo, reggono affatto , ſe non le confermi l'Affenſo del Sovrano (a).

Dubitò egli, ſe per l'Affenſo neceſſario alla meditata *Aggregazione* biſognaſſe ricorrere al Principe anche in ſuo nome per quel diritto forſe, che premorendogli il Fratello, ed i Nipoti ſenza Diſcendenti, avrebbe avuto di ſuccedere a' Feudi. In queſto dubbio volle, che *ſe il biſogno lo richiedea*, *aveſſe il Duca ſuo Fratello*, *e qualſivoglia di lui Succeſſore*, *o Chiamato facoltà di ſupplicare, ed ottenere il Reſo Affenſo*. E Gio: Filippo aſcoltando il deſiderio del Fratello, tacque del tutto; ſenza nè anche dire, che accettava la facoltà concedutagli.

Se la Dichiarazione di Luca Spinola, e quella, che ſimile alla ſua, fecero negli anni 1736., e 1737. il Marchefe D. Ambrogio, e il Signor D. Paolo, aveſſero po-

B 2

tuto

(a) *Altim. ad Rovit. conf. 2. num. 1. tom. 1. apud quem alii.*

tuto distruggere il Maggiorato ordinatosi dal comune Padre, due cose pur mancavano a compiere il desiderio di Costoro. La prima, che il Duca Gio: Filippo aggregasse con un solenne Istrumento al fedecommesso *Lercari* i tre Feudi. La seconda, che il Re vi assentisse. Mancò l'una, e l'altra: andò a vuoto il desiderio.

Gio: Filippo in quegli Istrumenti nè fece l'*Aggregazione* da' Secondogeniti desiderata, nè si obbligò di farla. Sicchè ad *Assenso* non si potè mai pensare.

Il difetto del solo contratto di Primogenitura (senza parlare dell'Assenso, che sarebbe discorso inutile) dovea ritenere i dottissimi Avversarj dall'intraprendere, che il Signor D. Giuseppe o potesse impetrare egli l'Assenso: o forzarvi la Duchessa D. Isabella: o veramente avesse diritto di conseguire il prezzo de' tre Feudi.

Ardita soverchio farebbe l'impresa anche quando avessero un Istrumento, col quale il Duca Gio: Filippo avesse eretta la desiderata Primogenitura sopra i Feudi controvertiti, o si fosse obbligato ad erigerla. Fin-gano essi, vivente il Duca Gio: Filippo, che i secondogeniti volessero in vigore di tal figurato Istrumento costringerlo ad impetrare l'Assenso; e che questi dall'altra parte non avesse voluto supplicarne il Principe. Si rammettino però in questa finzione, il tenore del Fedecommesso *Lercari*, dove si escludono perpetuamente le Femmine, per li Maschi di qualunque rimoto grado; si ammettono i Naturali; si ammettono gli Ecclesiastici costituiti in Dignità; si esclude il Fisco in caso di ribellione, e si contengono tante, e tante altre irregolarità contra la natural successione de' Feudi:

di. E poi dicano, se attenta la difficoltà, anzi la impossibilità, di ottenere Assenso ■ conferma di Primogenitura sì fatta, potrebbero i Signori Secondogeniti o i Chiamati al Fedecomesso Lercari costringerlo al prezzo de' Feudi. Certamente diranno, che nò, e al più diranno, che se i Secondogeniti avessero rilasciato la transazione qualche cosa, quel rilascio dovrebbe il Duca Gio: Filippo restituirlo (a).

Se loro piaccia figurarsi, che in vigore dell' istrumento di Erezione, o d' obbligo stipulato col Duca Gio: Filippo, agiscano contra il Duca Francesco Maria il Giovane. Questi opporrà, che essendo i tre Feudi passati in suo dominio per la morte del Padre, non è tenuto egli all' adempimento di un contratto ineseguibile sopra i beni Feudali: e che Assenso non può impetrarsene da chicchesia per fermezza dell' obbligo del defunto suo Padre, senza nuovo suo consenso dispositivo, o almeno senza, che egli lo approvi.

Rivolgendo i laboriosissimi Avversarj tutti i nostri Feudisti, altro non rileveranno dall' infaticabile loro studio, che l' essersi fra Noi ricevuta, non per legge, o per buona ragione legale, ma per solo rispetto all' autorità di Bartolommeo di Capua, il concedere in materia di contratti l' Assenso, senza il piacere dell' Erede, per li soli obblighi delle Doti (b). I casi di costringersi gli Eredi ad impetrare l' Assenso, si ritroveranno rarissimi: e solamente quando il premorto Feudatario o abbia ricevuto l' intero valore del Feudo

(a) *Rovit. ad prag. 1. de Titulor. abus. n. 170.*

(b) *Luc. ad Franch. dec. 620. n. 8.*

(XIV)

do, o ne abbia gravato espressamente il suo Erede ;
E l'abbia gravato nella sola, e semplice azione personale , non già con indurre servitù , o ipoteca sul Feudo.

In quanto al prezzo, fuori di questi casi ritroveranno, essersene dubitato solamente nelle donazioni *contemplatione matrimonii*. Dubbio, che esaminatosi per lunghissimi anni sulla causa della donazione fatta del Marchese di Grottoia , per cui scrisse prima *Vincenzo di Anna* (a): E poi il Reggente *Rovito* (b) ; sostenendosi la parte de' Legatarj dal Reggente *de Ponte* (c) : nella quale causa Gizzarelli compilò una sua decisione (d) ; rimase la quistione indecisa , e finì per transazione . Ma trattato poi nuovamente questo dubbio nella causa rinomata di Galeota , lo vediamo presso *Tappia* deciso a favore del Donatario *contemplatione matrimonii* (e) . E così deciso ancora presso *Capecelatro* (f) . Nella prima delle quali cause è notabile, di essersi il S.C. soprattutto fondato nell'obbligo, ch'ebbe per espresso di evizione promessa dal donante . Circostanza , che essendo mancata nella seconda, fe, dire a *Paolo Staibano* (g), che avea dovuto sudar troppo il Capecelatro per ottenere quella decisione contro le falde massime ricevute in contrario.

Ma

(a) *Allegat.* 140.

(b) *Alleg. post Comment. prag.* 11. *de Titul. abus.*

(c) *De Pont. de potest. Præreg.* 6. §. a n. 20.

(d) *Gizzar. dec.* 22.

(e) *Tapp. dec.* 9.

(f) *Capyc. latr. dec.* 40.

(g) *Resolut.* 99. *in observat.* n. 35.

Ma ritroveranno , e presso questi medesimi Autori , e presso tutti i nostri buoni Feudisti , che non si possa il Feudatario per donazioni , che abbiano altra causa , o per contratti qualsiviano , egli o il suo erede costringere al prezzo de' Feudi : Se non se per quanto corrisponda o a restituire , o a remunerare quel , che il Feudatario abbia ricevuto : E che assai piu ingiusta credono in materia di contratti , che non per li Legati la pretesione del prezzo de' Feudi (a).

Se loro piaccia finalmente di figurarsi nel caso dell'obbligo certo del Duca Gio: Filippo , d' agire , come farebbe d'uopo oggidì contra la Duchessa D. Isabella , piu dure si ritroverebbero in costei le difficoltà , che nel Padre , o nell' Avo : Non procedendo ne' Feudi così libero , e spedito in somiglianti casi l'assioma del Diritto Civile , che l'Erede dell'Erede sia , come Erede del Testatore , obbligato al fatto di costui ,

Anzi volendo costringere la Duchessa D. Isabella a restituire quanto colle transazioni ricevè da' Secondogeniti il Duca Gio: Filippo sopra il valore degli annui duc. 600. che non sarà cosa facile sapere , a che possa ascendere , si compiacciano riflettere , che il Debitore sarà il Signor D. Giuseppe , il quale pretende Primogenitura *Universale* del Padre .

Sieno facili al coraggio loro tutte quelle , che per altri sarebbero in ragione legale , imprese disperatissime . Abbiasi per distrutto il Maggiorato *Universale* di Francesco Maria il Vecchio ; e sciolgansi le mani a Gio: Filippo Spinola per fare sopra i tre Feudi controversi quel ,

(a) *De Ponte , & Rovit. ut supra.*

fi quel , che gli piaccia; Ma ci si additi intanto in qual parte della convenzione tra Luca Spinola , e Gio: Filippo si legga obbligato costui ad eriggere Primogenitura sopra S. Pietro, Borgagne, e Pasulo: O in qual parte si legga, ch'egli abbia data facoltà d'impetrare Assenso a' Successori della Primogenitura *Lercari*. Ritrovino prima nel fatto un Istrumento nuovo nel quale si esprima tale obbligo, e tale facoltà, se vogliono aperto il campo al valor loro, a cui tutto credono che ceda ne' combattimenti legali.

Non contendiamo Noi per tutto ciò, che i Secondogeniti del Duca Gio: Filippo non avessero potuto supporre, che per que' loro desiderj così come dicemmo, dichiara negl' Istrumenti di convenzione, si fosse stabilita la Primogenitura.

Forse questa idea di una Primogenitura stabilita già validamente sopra *S. Pietro, Borgagne, e Pasulo*, fu più che in ogni altro fissa nella mente del Capitan Generale D. Luca. Volendosi perciò dichiarare la volontà dell' ultimo defunto Duca, conviene riferirsi con ordine, e distinzione, quai fossero le ultime Disposizioni di detto D. Luca.

SI ASSERISCONO
LE ULTIME DIS-
POSIZIONI, IL
TESTAMENTO,
E IL MAGGIORA-
TO ISTITUITO
DAL CAPITAN
GENERALE D.
LUCA SPINOLA.

A Vea nel 1742. comperata *D. Luca* in Madrid una Casa, che gli venne in pensiero di sottoporre a Maggiorato. Sospettò, che non gli fosse d' impedimento, da una parte la Contessa di Siruela sua moglie per lo Diritto di Comunione stabilito nelle Spagne tra i Consorti, e dall' altra parte la Principessa di Molfetta sua Figliuola per lo Diritto di Successione, a cui egli non potea pregiudicare, se non se per lo solo quinto de' suoi averi, giusta la *Leg. 27. di Toro*.

In

In un Codicillo adunque de' 30. di Maggio del 1744 dichiarò, e giurò, che i suoi Beni gli avea acquistati, e migliorati di suo Peculio Castrense: lusingandosi, che non fossero i Beni Castrensi soggetti alle Leggi generali di quella Monarchia. Per rendere credibile questa sua dichiarazione affermò, che le rendite di sua Moglie, allora vivente, non ascendeano, che ad annui ducati 12. mila, e perciò non bastanti al fatto al suo decoroso mantenimento. Affermò parimente, che alla sua Figliuola maritata al Principe di Molfetta suo Nipote avea dato più, che non le spettava per sua legittima, e dote: Onde non avea che pretendere sopra i suoi acquisti Castrensi: E che perciò volea lasciare con vincolo di Majorasco nella sua Casa de' Duchi di S. Pietro in Galatina, ed in colui che la rappresentasse, e farebbe il Duca di S. Pietro la Casa da lui comperata in Madrid. Ordinò, che si ottenessero le Conferme Reali necessarie a tal vincolo (a).

Di là a pochi giorni morì la Contessa di Siruela. Si credette perciò D. Luca in maggiore libertà di formare Maggiorati. Gli parve, che bastava di far dichiarare alla Figlia, ed al Genero, che tutto avea egli acquistato colle militari fatiche. Ottenne colla sua grande autorità questa nuova ambita dichiarazione. Quindi a dì 11. del seguente mese di Luglio fé il suo solenne Testamento, Manifestò nel medesimo, che le sue ricchezze erano molto grandi, e considerabili. Ripeté, e si protestò di nuovo, che tutto avea egli acquistato colla sua spada, e da lui dovuto, dopo Dio, al suo

C

Re.

(a) Fol. 180. Proc. Interp. Decr.

Re. Oppose alla pretesione, che potea muovere la sua Figliuola, la Dote, che disse averle già data di duc. 50. mila: e che oltre a ciò le lasciava tutti gli argenti, i mobili, e suppellettili della sua Casa di *Madrid*, e di *Saragozza*, che a suo credere oltrepassavano il valore di altri duc. 150. mila. Ordinò poi, che quanto egli lasciava di *Giuri*, e di contante depositato in mano di altri, s'impiegasse con Autorità del Supremo Consiglio di *Castiglia* a favore degli Eredi della Casa del Duca di *S. Pietro in Ispagna*. Volle, che colà dovessero costoro vivere colle loro Case. Ne dispensò il solo suo Germano Fratello attuale Duca di *S. Pietro*, non permettendogli i suoi acciacchi di portarvisi da Italia. Soggiunse, che se contro la sua volontà gli Eredi della Casa di *S. Pietro* volessero starsene in Italia, e non venire nelle Spagne sotto l'Alto, e pietoso Dominio di que' Sovrani, a quali era egli debitore di tutta la sua fortuna, in tale caso li diseredava, e lasciava tutto interamente alla Casa del Refugio di *Madrid* (a). Nel medesimo Testamento disse, che i Luoghi di *S. Giorgio*, e tutte le Rendite, che avea in Italia le lasciava all'Erede, e possessore della Casa di *S. Pietro* (b).

Non sazio giammai D. Luca di porsi in cautela contro le pretesioni della Figlia, con altro Codicillo del primo di Settembre del 1745. soggiunse, che egli era di Casa Genovese, ed intendea di fare il suo Testamento secondo le Leggi di Genova: Che non avea nel matrimonio contratto colla defunta Contessa di *Sirue*.

(a) Fol. 180. ad 182. *Proces. Interpos. Decr.*

(b) Fol. 179. *dist. Proc.*

(XIX)

ruela fatti Capitoli Matrimoniali, e nulla avea ricevuto in Dote in tempo del matrimonio. Giurò di nuovo, che le sue ricchezze erano frutto di sua economia, avanzo de' suoi Militari sudori, e non già provenute da Beni Paterni, o da quei del Matrimonio. In occasione di questo Codicillo dichiarò Patrono di una sua pia Fondazione il suo Nipote Conte di *Siruela*, e tutti i suoi Successori della Casa Paterna di S. Pietro (a).

Mancava per la fermezza del Maggiorato la facoltà Regia. La chiese Egli con Supplica all'Invittissimo Re Cattolico *Filippo V.* Espose nella medesima i lunghi suoi servizi Militari di 55. anni renduti alla Corona di Spagna: Il Matrimonio contratto colla Signora Contessa di *Siruela* senza dote: L'aver, dopo ricaduti alla Moglie gli Stati di *Siruela*, e di *Valverde*, estinti con suo danajo Castrense gravi Censi, a cui erano sottoposti. Esaggerò come tenui le rendite de' medesimi Stati. Non lasciò di rammentare la dote data alla Figlia, oltre le spese gravissime fatte per le di lei nozze.

Ciò esposto disse, che quanto le sue pericolose fatiche aveano acquistato a costo del suo Sangue, non solamente si conservasse per stimolo de' suoi Discendenti, ma per lo stesso fine si perpetuasse per la sua memoria: Che perciò aveva disposto di sottoporlo a vincolo, costituendo Majorasco de' suoi Beni, e travagli Militari in beneficio, ed aumento di sua Casa, e Famiglia: ED IN PRIMO LUOGO DEL PRINCIPE DI MOLFETTA, E DELLA CONTESSA DI

C 2

SI.

(a) *Fol. 185. d. Proc.*

**SIRUELA SUA FIGLIA, E GENERO, E NI-
POTE RISPETTIVAMENTE (a).**

Ottenne già D. Luca a' 6. Marzo del 1746. la facoltà Regia, che dicesi spedita *de mben proprio* col permesso di erigere uno, o più Majoraschi, di riformare, mutare, rivocare, accrescere i Beni, o diminuirli, e con fimiglianti altre clausole. Si spiegano nella stessa facoltà Regia le Persone, alle quali doveano i Beni pervenire con chiarissime parole indiritte allo stesso D. Luca, e sono le seguenti. *In detti Principe di Molfetta, e D. Maria Anna Silba y Velasco sua Moglie, attual Contessa di Siruela vostra Figlia, e Genero, e Nipote rispettivamente, e in qualsivogliano altri Figli, che al presente, o in appresso avrete, e NE' LORO. E IN MANCANZA DI ESSI, in altre qualsivogliano Persone vostre Congiunte, o estranee, che vorrete, e stimarete a vostra libera disposizione, e volontà (b).* Alla stessa Figlia si fa in primo luogo, ed al Genero, e Nipote la proibizione di alienare nella stessa facoltà Regia. *Non si possano vendere, dare, donare, truccare, cambiare, censuare, nè alienare da detta VOSTRA FIGLIA, NE' DAL DETTO PRINCIPE DI MOLFETTA suo marito, nè quali così fondarete il detto Maggiorato, o Maggiorati. NE' DA' LORO FIGLI, E DISCENDENTI, nè dagli altri Chiamati, che in qualsivogliana maniera succederanno; dimodochè il detto Principe di Molfetta, e la detta Contessa di Siruela sua moglie, e vostra Figlia, nè quali come si è detto fon-*

(a) Fol. 188. a r. & 190. d. Proc.

(b) D. fol. 190. a r. & 191.

fondarete il Maggioreto &c. li tengano per bene inalienabili (a).

Dopo di essersi ottenuta questa Regia Facoltà, dichiarò D. Luca in altro Atto Pubblico, a cui disse di volere dare forza di Codicillo, che avvaleasi di essa Facoltà in conferma del suo Testamento, e de' suoi Codicilli. Incutè di nuovo in questo Atto le cose già dette prima della qualità de' suoi acquisti, degli obblighi dovuti alla pietà Divina, alla Munificenza de' Re Cattolici, ed all' onore della sua Casa Paterna, ed incaricò la puntuale esecuzione delle Disposizioni già fatte (b).

Da questo non breve, ma necessario racconto delle disposizioni fatte da *D. Luca Spinola*, chiaro si scorge di essersi troppo ingannati gli Avversarj nel credere, che avesse esclusa D. Luca dal Maggioreto la propria Figlia, e chiamato soltanto l'erede, e possessore della Casa di S. Pietro. Queste espressioni per altro non portavano seco l'esclusione della Figlia, e della Nipote dello stesso D. Luca. Ma come potea piu entrarvi dubbio alcuno, spiegandosi nella supplica di D. Luca Spinola, e nella Regia Facoltà le Persone, e l'ordine di succedere, e che s'incomincia dalla Figlia, e dal Genero, e non si passa, che in mancanza di Costoro, e de' loro Discendenti a' Congiunti Collaterali?

L'inganno degli Avversarj è furto dal credere, che le reiterate spieghe fatte da D. Luca di non avere, che pretendere la sua Figlia ne' Beni, che giurò di avere
acqui-

(a) *Fol. 191. a r. d. Proc.*

(b) *Fol. 194. ad 196. d. Proc.*

acquistati colla sua Spada , portassero la di lei esclusione dal Maggiorato. Quelle spieghe , e giuramenti però altro oggetto non ebbero , che d'impedire la Figlia , a non impugnare il Maggiorato , e come Erede della Contessa di *Siruela* , a cui gli acquisti del Marito furono comuni , e per la propria di lei Persona chiamata all'intera Successione de' Beni Paterni , trattone il solo Quinto , di cui avrebbe potuto il Padre liberamente disporre.

E per verità non furono vani i timori di *D. Luca Spinola*. Nè la Figlia , nè il Genero , a' quali avea egli impresso , che il Ducato di S. Pietro era di Primogenitura Maschile , poteano gradire che la roba di Luca non avendo essi Maschi , si togliesse un giorno alla loro unica Figlia , o dal Signor D. Giuseppe o da qualunque altro Maschio che secondo la falsa opinione del Zio , e la loro succederebbe al Ducato di S. Pietro.

Aveano essi tutta la ragione d'impugnare quel Maggiorato di *Luca Spinola*. Quantunque fosse egli originario Genovese , dovea per ogni verso considerarsi come Nazionale Spagnuolo . Era egli nato in Madrid , dove Francesco Maria il Vecchio suo padre con casa , e famiglia avea da primi anni della sua gioventù cominciata una felice carriera , che lo portò alle dignità più sublimi di quella Real Corte. Era egli allevato nelle Spagne , e servendo in quegli eserciti per tutta la sua vita , avea meritati i primi onori . Vi avea presa moglie , e comperata casa . E volea , che colla i suoi discendenti stabilissero perpetuo il loro domicilio . Onde come potea mai sottrarsi dalle leggi di Spagna ? Gli acquisti da lui fatti fin dal 1720. , che si era unito
in

in matrimonio colla Contessa di *Siruela* fino al 1744. che costei visse , erano per metà della moglie , e si erano per conseguente acquistati alla figliuola . Nè dalla comune legge delle Spagne erano elenti gli acquisti castrensi . Recentissimo era l'esempio della successione del Duca di *Arcos* morto in Bologna per le ferite ricevute nella Battaglia di Campofanto . I beni Castrensi di Costui si erano dichiarati dal Supremo Consiglio di Castiglia sottoposti alle leggi generali di Spagna , come tutti gli altri Paganici .

E piu forte ragione avrebbero avuta, se fosse vero, che *Luca Spinola* avesse dal maggiorato esclusa la propria Figlia . Veniva con ciò a cadere la sua disposizione, per l'abuso, che egli avrebbe fatto della Facoltà Regia . Appena sul Quinto della metà a lui spettante avrebbe potuto reggere il suo Maggiorato , e pure da questo quinto doveano detrarsi i Legati Pii, e le spese dell'ultima infermità, e de' funerali .

In udirsi dal Duca Francesco Maria ultimo defunto, dimorante allora nella nostra Città di Napoli, la morte di *Luca Spinola*, spiccò immantinente Procura ampissima alla Contessa di *Siruela* sua moglie per la revocazione, o nullità del Testamento del Zio, ed affinchè domandasse quel che di ragione gli si appartenea, come Marito della medesima Contessa, e come legittimo Amministratore di sua Figlia . Serva questo fatto importantissimo di risposta alle querele, che si fanno contro la Duchessa *D. Isabella* , come usurpatrice de' Beni di *Luca Spinola* . Non è costei che li gode . Li gode la Contessa di *Siruela* sua Madre . Alla medesima n'è dovuta la metà libera , come Erede della Moglie di *Luca Spinola* . E l'altra metà bisogna , che il Signor D. Giuseppe, e Noi concediamo, che la
goda,

goda , come la prima chiamata al Maggiorato : se non vogliamo che per difetto della Regia Facoltà la goda anche libera . Se il Signor D. Giuseppe se ne sente gravato , i Magistrati di Spagna rendono a tutti giustizia imparziale . Ma non faccia intanto invidiare alla Duchessa D. Isabella un bene , che non ha . Per ora non è il Signor D. Giuseppe in istato di muovere lite a chicchessia . Bisogna per essere ascoltato in Ispagna , che sia dichiarato prima in Napoli Erede della Casa del Duca di S. Pietro : e poi vada a rappresentarla per sempre in Madrid . .

Intanto egli è certo , ed indubitato , che qualunque fosse la volontà di D. *Luca Spinola* non farà mai il Signor D. Giuseppe Duca di S. *Pietro* , nè gli darà Feudo alcuno , e che da tutte le varie disposizioni del Zio altro non si raccoglie fuori che l'idea di situare in Ispagna la casa di S. *Pietro* : qualunque ne fosse il Successore . Dalle semplici idee adunque di chi nulla potè disporre de' Feudi del nostro Regno , ritorniamo a coloro , che avrebbero potuto disporre secondo le nostre Patrie Leggi . Veniamo per tanto a ragionare della Primogenitura istituita dal Duca *Gio:Filippo* , che non solamente non è eseguibile ne' Beni Feudali , ma ne' Burgenfatici ancora è la cosa piu bizzarra ad udirsi .

Il Duca Francesco Maria , che passando per Italia conobbe forse l'umore del Padre , che non avea fatto ancor Testamento , volle premunirsi contro qualunque pregiudizio , che in quanto alla libertà de' beni se gli potesse inferire . A tale oggetto quando spedì la Procura alla Contessa di Siruela sua Moglie per impugnare il Testamento di *Luca Spinola* suo Zio , lasciò quì a Personaggio di gran riguardo , e di grande
avve-

avvedimento altra Procura, ed ampia Plenipotenza da farne uso, quando mai occorresse la morte del Padre, che non si prevedea molto lontana per la di lui età, e per le gravi indisposizioni, che sofferriva.

Morì in effetti a febbrajo del 1753. nella Città di Milano il Duca *Gio: Filippo*. Si pubblicò in forma solenne il suo Testamento, di cui stampatesi colà varie copie nella fine di Marzo, n'ebbe una il Plenipotenziario su i principj di Aprile, che si fè ricevere nella Real Camera di S. Chiara. Sostituì lo stesso Plenipotenziario il dì 21. dello stesso mese un Procuratore, che domandasse il Preambolo in Vicaria (a). Ma prima che la domanda si facesse, volle, che si consigliasse bene con Uomini creduti Savj in Giurisprudenza, fu i pensieri confidatigli dal Principe di Molfetta.

Nel Testamento del *Duca Gio: Filippo* non leggerono i Savj chiamati a consiglio disposizione alcuna intorno a' Fendi: ma tale disposizione sopra i suoi Beni generalmente, che a' soli Burgensatici credettero essere adattabile. Incontravano perciò bene in quanto a' Fendi il desiderio del Duca *Francesco Maria*, poichè mancando la Disposizione Testamentaria, faceasi luogo alla Successione libera per legge d' Investitura.

In quanto a' Burgensatici altro lume non compariva dal Testamento del *Duca Gio: Filippo*, se non se di essere nella sua Casa altri antichi Fedecommessi diversamente ordinati dalla sua Primogenitura. Pensarono, che il riserbare al nuovo Duca di S. Pietro la ragione di tai Fedecommessi, ed in termini generali riserbargli qualunque ragione di Credito, che avesse per la sua

D

pro-

(a) Fol. 34. e Fol. 156. *Proces. Interpos. Decr.*

propria persona fosse di una giustizia uniforme all'idea di non sottoporsi egli alla volontà del Duca *Gio: Filippo*, che in quanto non potesse farne ammeno.

Come i Savj consigliarono, così fecesi l'Istanza in Vicaria. Nel dì 12. di Maggio fu spedito il Preambolo per li Burgenatici col peso della Primogenitura, e colle riserbe degli antichi *Fedecommeffi*, *Crediti*, e *altro che fosse*: e si riserbò di spiegare il Preambolo ne' Feudali, che fu poi a' 14. dello stesso mese spiegato *vigore legis Investitura*.

Si ebbe intanto notizia dal Duca *Francesco Maria* in Madrid della morte del Padre. E non sapendo egli, se avesse, o no fatta disposizione alcuna, e risoluto di non volere soffrire gravarne, che il Padre fuori di ragione gl'imponesse: ignaro delle antiche disposizioni de' suoi maggiori, fuorchè di quella di *Gio: Battista Spinola*: e della medesima inteso più per la concordia passata fra il Duca *Gio: Filippo*, ed i Fratelli Secondogeniti, che per altro: onde perciò nella credenza, che il solo Ducato di S. Pietro fosse soggetto a vincolo, ed il di più tutto libero, pensò di provvedere al suo Plenipotenziario di nuova facoltà, mercè la quale prendesse il possesso de' Beni, li governasse, e gli amministrasse.

Questo mandato di Procura spedito in Madrid a' 24. Aprile del 1753., di cui ora si fa tanta pompa, odasi di grazia quel che contenga: e si giudichi, se possa da questo mandato arguirsi, che avesse egli accettata la Primogenitura del Padre, comprendendovi non solamente il Ducato di S. Pietro, ma tutti i Feudi della sua Casa.

Distingue il Duca *Francesco Maria* col nuovo mandato di Procura due qualità nella sua Persona: cioè quella
di

di Figlio, ed Erede, e quella di *Primogenito*, l'una per li beni liberi, e l'altra per quei soggetti a Maggiorati dello Stato di S. Pietro. Eccone le proprie parole. *Essendo mancato in Melano l'Eccellentissimo Sig. D. Gio: Filippo Spinola Duca di S. Pietro mio Padre, e Signore (che sia in Gloria) come Figlio, et EREDE, e per essere succeduto come suo PRIMOGENITO, agli Stati, e Maggiorati appartenenti al detto Ducato di S. Pietro.*

Indi disse convenirgli di avere Persona, che per l'una, e per l'altra figura quì rappresentasse l'azione, ed il diritto, che gli compete: *perchè vi sia persona, che per l'uno, e per l'altro riguardo rappresenti la mia azione, e diritto, che mi compete.*

E tal Persona spiegò di volere, affinchè in quanto allora occorresse, o in avvenire occorrerebbe per la morte del Padre usasse delle facoltà necessarie secondo il bisogno; e specialmente rappresentando la sua propria Persona, le sue azioni, i suoi Diritti reali, e personali, facendo costare la morte del Padre, accettasse l'Eredità col beneficio della Legge, e dell'Inventario, facesse più assicurare tutti i Capitali, beni Mobili, beni Stabili, azienda, ed effetti, acciocchè si facesse a suo tempo la divisione, e distribuzione di ciò che fosse LIBERO, e che a ciascheduno de' COEREDI, ED INTERESSATI, per li diritti, che rispettivamente loro competessero, si formasse la sua porzione di aggiudicazione di ciò, che ne' detti Beni, ed azienda loro si appartenesse: Che prendesse il suo Plenipotenziario il possesso, o quasi di tutti, e qualsivogliano beni liberi, che si aggiudicherebbero: lo prendesse ancora di quei, che nella Città, e Regno di Napoli esistessero: lo prendesse delle rendite, ed effetti, che

MANDATO DI
PROCURA DELL'
ULTIMO DEFUN-
TO DUCA FRAN-
CESCO MARIA IL
GIOVINE.

toccavano , ed appartenevano agli Stati , e Maggiorati del Ducato di S. Pietro , nel quale tornò a dire , che egli era succeduto , come *Figlio Primogenito* di Gio: Filippo suo Padre.

Diafi (egli disse) , e prendasi il possesso di tutti i detti beni , e rendite così libere , come dell'enunciato **MAGGIORATO** : Quelle di queste sue rendite , ed effetti col godimento , usufrutto , e profitti di essi tutti , e degli onori , franchigie , privilegi , e preeminenze , che mi competono dal giorno , che morì il riferito Signor Duca che fu di S. Pietro , secondo , e in conformità che **OTTENNE** detti Stati , e Maggiorato ; E de' liberi da quel giorno , nel quale mi siano aggiudicati .

Conferì al suo Procuratore la Facoltà di liquidare Conti , esigere rendite , ed effetti , che nella Città , e Regno di Napoli possedesse , e possederebbe ; O che fossero *Liberi* , o effetti agli Stati di S. Pietro . E replicò per la terza volta , che egli vi era succeduto per morte del Padre : Considerando , che sarebbero forse inforte liti , e di potervi essere pendenti atti compilati per morte del Padre intorno all' *Esecutoria* di qualche Testamento ; conferì ancora al suo Plenipotenziario facoltà ampissima per qualunque lite in ogni Tribunale , e con ispecialità in quei , dove pendessero atti di *Testamentaria* , facendovi Istanze , Memoriali , Proteste , ec. , domandando sequestro de' Beni , vendita , ec. Ed in sostanza , che facesse quanto in giudizio , e fuori bisognasse , e come egli stesso , che gli conferiva la Facoltà , avrebbe potuto fare essendo presente (a) .

In questo ben lungo , e tedioso Mandato di Procura bisogna ,

(a) Fol. 212. ad 118. Procef. Interp. Decret.

sogna, a nostro credere, studiare troppo ad allucinarsi per leggersi accettazione del Testamento Paterno fatta da *Francesco Maria*. Da questa Scrittura si vede, che detto Duca *Francesco Maria* non sapea affatto, che *Gio. Filippo* suo Padre avesse fatto Testamento. Se avesse egli saputo il Testamento del Padre, per cui tolta la Legittima del Fratello, e della Sorella, tutto lasciavasi a lui, non bisognava tanto lungo discorso, tante cautele, e tante clausole pregnanti, quando potea uscirsene col dire, che facesse il Testamento del Padre esibire. A che parlare di *Coeredi*, quando altri Interessati non vi erano, che il Fratello, e la Sorella per la pura Legittima? Come porre in forse la Pendenza degli Atti intorno alla Testamentaria, se in vigore del Testamento essendo egli uno degli Esecutori Testamentarij, doveano tai Atti farsi necessariamente per suo proprio volere? Tante cure a spiegare le due qualità una di FIGLIO ED EREDE, e l'altra di PRIMOGENITO a qual fine? E perchè dir sempre che tanto a' *Beni liberi*, quanto a' *Beni Soggetti* era egli succeduto per morte del Padre, e non dire giammai per lo di lui Testamento? Perchè dire, che per acquistarne il suo Plenipotenziario il possesso facesse costare la morte del Padre, e non dire, che esibisse ancora il di lui Testamento?

Il dedurre, che si fosse da lui accettato il Testamento Paterno dall' avere detto, che era per la *Morte del Padre succeduto agli Stati, e Maggiorati del Ducato di S. Pietro*, quasi che per Maggiorati intendesse la Primogenitura ordinata dal Padre, non è discorso da Uomo di buon senso: poichè disse, e ripeté sovente di esservi succeduto come *Primogenito*, e per la *Morte*, e non già per lo Testamento del Padre. Il
Mag-

Maggiorato, o Maggiorati, di cui egli parlava, era più antico del Testamento Paterno. Ed era quel Maggiorato medesimo, che avea prima di lui il Duca Gio: Filippo ottenuto, come scorgesi da quelle parole, in cui parlando egli del possesso dice: *Tome, le Sea dada y apreendida de todos los Dichos bienes y rentas a si LIBRES COMO DEL ENUNCIADO MAYORASGO. La de estos, sus rentas y efectos con el goze, disfrute y aprovechamiento de todos ellos, y de los honores, franquicias, Privilegios, y Prebeminencias, que me corresponden desde el dia, que fallecio el referido excellentissimo Senor Duque (que fue) de San Pedro, segun, y en la conformidad, que obtubo Dichos Estados y Majorasgo.* Si noti qui che dice *obtubo*, cioè *ottenne*, e non come si crede dagli Avversarij *ottenni*, che nell' Idioma Spagnuolo si sarebbe detto *abrube*.

Che poi coll' essersi detto Maggiorato di S. Pietro intendesse il Duca Francesco Maria tutta la Successione Feudale, si argomenta, perchè in questa Procura si legge con espressione enfatica di Stati, e Maggiorati del Ducato di S. Pietro. Ma dovea rifletterfi, che poco appresso si parla nel numero del meno, e si dice *Come del enunciado Mayorasgo*. Stati e Feudi nell' Idioma Spagnuolo suonano lo stesso. Essendo il Maggiorato, che si credea fondato dal Duca Gio: Maria Spinola composto di tre Feudi, non fu impropria l'espressione di *Stati, e Maggiorati*, rapportando la qualità di Maggiorato a ciascuno de' tre separati feudi: siccome propriissima fu poi l'espressione di Maggiorato, riferendola ad una sola disposizione, per cui si erano a vincolo di Maggiorato sottoposti que' feudi stessi.

Se poi vogliasi affermare, che in parlando de' Beni liberi,

beri , non avesse il Duca *Francesco Maria* compreso il Principato di Molfetta , la Baronìa di Noè , e gli altri Beni Feudali , questa sì è una divinazione troppo contraria al senso naturale delle parole : e che giusta le massime de' Contraddittori sarebbe un solennissimo errore . Vogliono essi , che il vero distintivo in ogni atto di essersi , o no compresi i Feudi sotto la parola di *Beni* , sia il dire tutti , e qualsivogliano . E di questa espressione appunto si avvalse il Duca *Francesco Maria* nel dire : *apreenda judicial, o extrajudicialmente la possession real, civil, natural, vel quasi de todos, y qualesquiera bienes libres* .

Non giunse però a tempo questo Mandato di Procura spedito in Madrid a' 24. Aprile . Dal Plenipotenziario a' 21. dello stesso mese erasi già fatta la sostituzione opportuna in virtù del Mandato lasciatogli fin dal 1750. Ed eran sì già secondo il desiderio del Testatore , ma non già secondo la sua erronea opinione separati i Beni liberi da quei soggetti a vincolo . Liberi erano i Feudi , e se ne era spedito il Preambolo *vigore Legis Investitura* . Soggetti erano i Burgenfatici : ed il vincolo impostovi dal Duca *Gio: Filippo* erasi accettato colla riserva delle ragioni , che per proprio suo diritto spettassero al Duca *Francesco Maria* in virtù degli antichi Fedecomessi , Crediti , o altro che vi fosse .

S'investe qui contra il Procuratore , che spedì il Preambolo , quasi che avesse trasgredita la facoltà datagli dal Plenipotenziario per domandarlo *ex Testamento* , senza distinguere Burgenfatici da' Feudali . Non giovò al Procuratore il dire , che lo spedì egli secondo il Testamento rettamente interpretato . Lo esenterà sempre da qualunque rimprovero , che gli si faccia , l'essersi

ferfi dal suo Principale. accettatò, quel che quì si era consigliato da' suoi Savj. In esecuzione del Preambolo allora spedito *vigore Legis Investitura* si fè al Duca *Francesco Maria* l' Intestazione di tutti i Feudi uno per uno : Si pagò il rilievo al Regio Fisco : nè con altro carattere piacque allo stesso Duca *Francesco Maria* di possederghì mentre visse ,

Poco veramente ne godè, poichè sorpreso il detto Duca in Marzo del seguente anno da mortale infermità, finì in tre giorni di vivere . Il dì seguente si presentò alla Figlia in età allora di anni sedici , e racchiusa in Monistero un Testamento , che si disse del Duca *Francesco Maria* suo Padre .

Ascoltatasi di là a poco in Genova dal Signor D. Giuseppe la morte del Fratello, gli parve di potere pretendere quanto vi era de' Beni in tutta Italia , e sopra tutto nel Regno di Napoli . Era egli bene inteso della Primogenitura ordinata nel 1727. dal Duca *Francesco Maria* il Vecchio suo Avolo . In virtù della medesima tutti i Beni doveano spettare a chi faceva la figura di *Primogenito* : e che altro non vi rimanea di libero , fuorchè la porzione Legittima dovuta a *Gio: Filippo* suo Padre . E questa porzione per la Primogenitura ordinata da *Gio: Filippo* , sarebbe spettata a lui come maschio in esclusione della Nipote .

MANDATO DI Fecce adunque il Signor D. Giuseppe per pubblico Atto PROCURA DEL stipolato in Genova a' 13. Aprile Mandato di Procura, nel quale affermò, che per la morte del Fratello senza maschi era egli divenuto il Primogenito del Duca *Gio: Filippo* , ed era il chiamato a' Fedecomessi ordinati da costui , e dal Duca *Francesco Maria* il Vecchio suo Avolo . Ordinò , che il suo Procura-

curatore prendesse perciò possesso del Ducato di *S. Pietro in Galarina*, del *Principato di Molfetta*, e di tutti gli altri Feudi esistenti nel nostro Regno, a quali era stato ammesso tanto il Duca *Gio: Filippo* suo Padre, quanto il Duca *Francesco Maria* suo Fratello.

Il Procuratore, che come buon Giureconsulto si avvide, che per lo Testamento di *Francesco Maria* il vecchio sarebbe stato il Signor *D. Giuseppe* indubitamente escluso dalla Duchessa *D. Isabella* figliuola dell'ultimo Possessore, guardossi bene di farne uso alcuno. Presentò subito in Vicaria il solo Testamento del Duca *Gio: Filippo*, su cui fe inibire le Banche. Nello stesso giorno presentò supplica nel *S. C.* per dedurre l'Eredità del defunto Fratello. Domandò tutti i Beni Feudali, e Burgensatici per la Primogenitura del Duca *Gio: Filippo* comune Padre, e mentre che attendea a spedirsi in Vicaria il Decreto di *spectare & spectavisse* fe impedirla a non ispedire il Preambolo per la Figlia del defunto. E si fero in appresso molti altri Atti, che qui per brevità tralasciamo, come non necessarj alla decisione presente (a).

Faremo qui brieve menzione della domanda fatta in Vicaria dal Procuratore della Duchessa *D. Isabella* concepita ne' seguenti termini: *Che perciò ricorre in essa G. C., e come che rispetto alli Feudi, ed altri esseri Feudali viene detta Illustre Duchessa espressamente chiamata, e quelli se li appartengono in vigore della Legge dell' Investitura, nulla rata manente, vel valente disposizione Testatoris, fa istanza interporfi in di lei benefici.*

(a) Leggonfi tali Atti *Fol. 1. Fol. 10. 11., Fol. 6. Fol. 22. Fol. 80. Fol. 82. Fol. 94. Fol. 170. & Fol. 123. Proces. Hæredit.*

beneficio il Preambolo in Feudalibus, in vigore della Legge dell' Investitura.

Or prima di passare all'altra parte della Domanda, che riguarda i Burgenfatici, riflettasi un momento di grazia, se dall' avere il Procuratore allegata la massima, che ne' Feudi succedasi *vigore Legis Investitura nulla rata manente, vel valente dispositione Testatoris*, si possa rimproverare al Procuratore medesimo di avere con ciò confessato di essersi dal Testatore istituito il Signor D. Giuseppe ne' Feudi, e diseredata la Figlia. Quel Procuratore, che avea presentato in Vicaria il Testamento colla stessa Clausola *si & in quantum* usata in Consiglio, al piu potrà dirsi di non avere avvertito, che vedendosi nel Testamento istituita Erede *universale, ed unica* la Figlia, non dovea ricorrere alla successione *ab intestato*: ed in quanto al Ducato di S. Pietro doveasi difendere con altri termini, quando il Signor D. Giuseppe lo domandasse a titolo di Legato.

In quanto a' Burgenfatici la domanda fu concepita così: *Rispetto poi agli effetti Burgenfatici fa istanza interporfi in di lei beneficio il Preambolo in vigore del detto Testamento Paterno col beneficio della L. e dell' Inventario. Citra tamen prejudicium, e con espressa riserva di tutte, e qualsivogliano ragioni, che in qualunque modo le competono, e possono competere, citra nomen, & qualitatem heredis, alle quali colla presente Istanza, e Petizione non s'intenda recato il menomo pregiudizio, nè rinunciato; ma quelle restino salve, intatte, e illese di poterle omni futuro tempore dedurre, e sperimentare, non solo in questo, che in ogni altro miglior modo &c. salvis &c. (a).* Le Clausole salutari, che si veggono qui appo-

(a) Fol. 46. di R. Pros.

apposte salverebbono certamente qualunque pregiudizio, se mai vi fosse nelle prime domande già fatte. Picciolo però fu il timore, che si ebbe della pretesione, che susciterebbe forse il Signor D. Giuseppe, a paragone di quella, che spiegò egli immediatamente in Vicaria. Si fé sentire, che mentre nel S. C. proseguiva il Giudizio per avere i Beni Feudali, e Burgenfatici in vigore della Primogenitura istituita dal Duca D. Gio: Filippo, volea dalla Vicaria, che prontamente gli si concedesse il Preambolo *in Feudalibus* (a). Tentò nel S. C. col presentarvi il Decreto di *spektare*, o *spektavisse* orrettizamente ottenuto in Vicaria di averne l'esecuzione. Ma in questo Decreto non parlavasi di Feudi, nè di Beni Feudali (b). E in tutto il Testamento del Duca Gio: Filippo non vi era menzione alcuna de' Feudi. Inoltre nel S. C. era già dedotta l'Eredità del Fratello. Nè questa azione di appartenersigli i Beni Feudali, e Burgenfatici in vigore della Primogenitura del Duca Gio: Filippo, potea sperimentarsi in via esecutiva. Ed egli stesso si contentò poi, che nel S. C. vi s'impartisse Termine Ordinario.

Il Giudizio però del Preambolo, come efecutivo, fu profeguito allora con maggiore vigore. E ponderatafi piu attentamente la ragione, che fi appartenea alla Duchessa D. Isabella, si vide, che la petizione del Preambolo fattafi per prevenire la pretensione del Legato, non era giusta le regole. Si fero allora parimente alcune opposizioni alla lealtà del Testamento dell' ultimo defunto Duca Francesco Maria a tenore

E 2 degli

(a) Fol. 70. a r: C 71, dicti Proc.

(b) Fol. 28: Interp. Decr.

degli avvertimenti ricevuti da Madrid. E fu la nuova Istanza presentata in Vicaria, conchiusa ne' seguenti termini: *Difetti essendo questi tutti visibili, per gli quali par, che non siasi, nè facilmente si possa mai esser certo, che la Scrittura sia Testamento del Duca di S. Pietro, ha creduto il Comparsente opportuno di esporli alla G. C., affinchè stimandoli di quel peso, che gli stima egli, spedisca a beneficio dell' Illustre Duchessa D. Isabella Maria il Preambolo in Feudalibus, come lo ha già domandato vigore legis Investitura; e ne Burgenfatici lo spedisca pure ab intestato. Ma poichè intende sempre fare, a vantaggio della sua Illustre Principale uso di quella ragione che sia per la medesima più profittevole, e più spedita; leggendosi in questo medesimo Testamento scritta ELLA UNICA, e UNIVERSALE EREDE, in modo che se il Testamento sia valido, i Beni Feudali vengono a spettare a lei stessa non solamente per legge d' Investitura, ma anche per disposizione Testamentaria del defunto suo Padre. Perciò nel caso, che la G. C. stimi non contenere il Testamento vizio tale notorio, e visibile, che dia esecutivamente luogo alla Successione legittima, riserbando alla sua principale qualunque azione, e ragione, che in qualsivoglia maniera le compete, e possa competere così per fatto, come per legge, ripete la sua domanda per la spedizione del Preambolo in Burgenfatici ex Testamento, e in quanto a Feudali, per cui lo ha domandato vigore legis Investitura, fa istanza, che se le spedisca anche ex Testamento. E così dice, e fa istanza isto &c. salvois &c. non se adstringens isto ne dum, sed omni alio meliori modo &c.*

Or che vi è mai d' incostanza, di varietà, e di poca perizia del Diritto Civile, e del costume delle Spagne
in

in questa nuova Istanza, onde meritasse sì alti rimproveri dagli Avversarj? La Vicaria però dopo tutte le anzidette Istanze bene o male, che si facessero per l'una, e per l'altra Parte, ecco qual decreto interpose. *Interponatur Decretum praeambuli qu. Illustris Ducis S. Petri D. Francisci Mariae Spinola in beneficium Illustris D. Isabelle Spinola ejus filiae ex Testamento dicti quond. Illustris Ducis D. Francisci Mariae Spinola in scriptis condito in Civitate Martini sub die 27. Martii 1754. & aperto, & publicato sub die 28. ejusdem mensis, & anni in Bonis Burgensaticis. Et in Ducatu S. Petri, aliisque Feudis & bonis Feudalibus antiquis in beneficium Illustris D. Josephi Spinola, tam ex Testamento praedicto, quam Jure unitatis & individuitatis, cum oneribus, legatis, & declarationibus in praecitato Testamento contentis, & in omnibus servata forma ejusdem cum benef. L. & Inv. Et respectu praetensorum per dictam Illustram D. Isabellam infra quatuor dies audiantur Partes. Verum praefatus Illustris D. Joseph non alienet, & se obliget respectu fructuum, & de praesenti Decreto non consignetur fides, neque copia inconsulta S. R. C. sive Domino Causae Commissario.*

Si richiamo di questo Decreto di Preambolo la Duchessa D. Isabella nel S. C. Ed il Signor D. Giuseppe ancor volle dire, che ne era mal soddisfatto, poichè a quel *Burgensaticis* doveasi aggiungere *liberis tantum*, dicit *Ducis D. Francisci (a)*. Al S. C. giunse nuova la forma di questo Decreto, e l'uso, che vi si facea della Giurisprudenza Feudale in quel *Jure unitatis, & individuitatis*. Dispregiando il falso brillante delle sottigliezze scolastiche fu presa, come si dovea nel sen-

so.

(a) Fol. 97. 99. e 100. *Proces. Interp. Decr.*

so proprio, e naturale, e come nettamente sonava la Disposizione del Duca *Francesco Maria* il giovane. Per interpretare il preteso Legato del Ducato di S. Pietro non si chiamò nè il Capitan Generale D. Luca Spinola, nè altro qualunque si fosse degli antichi Progenitori del Signor D. Giuseppe dalle loro Tombe, Si ascoltò il Testatore medesimo, che abbastanza spiegò di non voler torre alla Figlia, fuorchè quanto non potesse in rigore di giustizia negarsi al Fratello. Volle il S. C. conoscere piucchè di passaggio la Giustizia, che potesse avere il Signor D. Giuseppe a cagione della Primogenitura del Duca *Gio: Filippo* suo Padre. Rivolgendosi questa intorno al dominio di quella stessa roba, il cui possesso veniva in contesa nella lite del Preambolo, era ben giusto, che un Tribunale Supremo non attaccato alle formole, ne regolasse la giustizia per l'*Immissione*.

Ebbe perciò il S. C. presenti le due scambievoli suppliche di Richiamo, che riguardavano il Giudizio Esecutivo, e quanto si era pensato, e detto per distorcere, sotto finta d'interpretarlo, il senso chiarissimo di un Testamento, che non avea bisogno d'Interpretare alcuno per ciò, che riguardava l'Istituzione dell'Erede Universale. Ebbe il S. C. presente ancora un'altra Supplica, in cui per la Duchessa D. Isabella si fondava l'eccezione proposta contro la Primogenitura del Duca *Gio: Filippo*. Riconobbe l'intollerabile gravame, che si era voluto inferire alla Figlia del Testatore, istituita *Erede universale, ed unica*. Avocò la Causa dalla Vicaria. La ritenne sotto la sua cognizione, e volle, che le Parti subito informassero: *Die 16. Septembris 1756. Visis supplicationibus fol. 99. 100. O 119. Audita Relatione Domini*

mini Judicis Castellì. Per S. R. C. fuit provisum & decretum quod CAUSA REMANEAT in S. C. & coram Domino Causa Commissario, firmis tamen remanentibus ordinibus datis per eundem pro fructuum exactione. Et respectu Immissionis respectivè pratense, & sequestri etiam penes Tertium Partes quam citius informant (a).

Come, e perchè contro il decreto del S. C., e contro l'Appuntamento presosi in Ruota, di averli a decidere questa Causa per lo dì 20. del passato mese di Novembre siasi differita la Decisione, lo dicano gli Avversarj. Gode la Duchessa D. Isabella, che nel decidersi omai, si decida per meglio accertarsi la giustizia la causa ancora della Primogenitura del Duca Gio. Filippo: affinchè si veggia, se per altro Titolo spetti nulla al Signor D. Giuseppe, fuorchè per quello, che forge dal Testamento dell'ultimo defunto Duca Francesco Maria, il quale volle, che succedesse soltanto a quello, che gli spettava.

Dimostreremo pertanto, che la Primogenitura del Duca Gio. Filippo non possa dare al Signor D. Giuseppe veruno Feudo affatto: Che pochissimo gli dia de' Burgenfatici, poichè non volle il Padre mai dargli Feudo alcuno, nè volendo, potea: E de' Burgenfatici non potè, nè volle dargli, che molto poco.

Diremo qualche parola della verità del Testamento del Duca Francesco Maria il giovane, e che supponendolo per lealissimo; l'Erede Universale ne' Feudi sia la stessa Figlia, che è la sua Erede legittima per legge d'Investitura: onde non possa più ritardarsela il possesso di tutti i Beni Ereditarij Paterni.

II

(a) Fol. 176. a r.

RAGIONASI DELLA
VALIDITÀ
E SUSSISTENZA
DELLA PRIMO-
GENITURA ISTI-
TUITA DAL DU-
CA GIO: FILIPPO.

IL Duca Gio: Filippo dopo di avere nel suo Testamento fatti varj Legati, volle provvedere al decoroso sostentamento della Duchessa di S. Pietro sua Moglie. Ne' Legati che fece ripeté sovente, che de' suoi Beni intendea erigere una Primogenitura onde cominciò minutamente a narrare alcune migliorazioni da lui fatte su di alcune Casette di Genova, e certi aumenti in quella di S. Pier d' Arena appartenenti le une, e l'altra agli antichi Fedecomessi di sua Casa, Disse, che avea distratto un suolo, ed alcuni membri di fabbriche appartenenti a' medesimi antichi Fedecomessi. Ordinò, che surrogandosi in luogo di ciò che avea distratto per suoi Contratti volontarj altrettanta parte delle sue migliorazioni, ed aumenti, s'impetrasse da' suoi Esecutori Testamentarj, o da' suoi Primogeniti la Facoltà necessaria ad una tale surrogazione. Spiegò poi qual fosse l'idea della sua Primogenitura colle seguenti parole.

E perchè pagati li debiti, che fossi per lasciare, dedotte altresì le legittime, e soddisfare i Legati, e disposizioni fatte per una volta tantum, e come sopra, intendo, e voglio fondare, e sostituire sopra la restante tutta mia Eredità, e beni mobili, immobili, redditi, crediti, ragioni, ed azioni, niente eccettuato di qualunque sorte, ed in qualunque luogo siano, e si ritrovino, o ritroveranno, conforme con il presente fondato, e costituisco in perpetuo Fedecomesso in forma di Primogenitura, e nel modo che spiegherò in appresso a favore della mia Discendenza legittima, e naturale, nella quale si abbi perpetuamente da conservare la detta mia Eredità, e beni, mediante le persone da me come a basso chiamate, escluso però sempre qualunque naturale, e qualunque legittimato an-

cor-

corchè lo fosse per suffeguite matrimonio con tutti li loro Figli, o Discendenti, sebbene legittimi, e naturali, e procreati di legittimo matrimonio (a).

Proibì qualunque alienazione, e detrazione. Incaricò agli Esecutori Testamentarj l'Inventario, e la vendita di tutti i suoi mobili, Argenti, Tapezzerie, Cavalli, Carrozze, e qualisia altra cosa Mobile, e Semovente, fino anche de' mobili, che rimarrebbero dopo la morte della Moglie, acciocchè se dal prezzo, che ricaverebbesi di tai vendite, e da quello, che si esigerebbe da' suoi crediti, pagati dagli Esecutori Testamentarj i suoi debiti, e Legati sopravanzasse danajo, s'impiegasse in compra di Fondi fruttiferi (b).

Alieno dalle idee di Gio: Battista Spinola, che chiamò non solamente i suoi Discendenti, ma tutti i suoi Fratelli ancora, e dopo questi piu Lince di suoi rimoti Parenti, invitò la sola sua Discendenza legittima, e naturale. Ed incominciò dal Principe di Molfetta *Francesco Maria*, e da' suoi Discendenti Maschi per linea Mascolina sempre da Maschio a Maschio, e da Primogenito in Primogenito *in infinitum* (c).

Estinguendosi, ed evacuandosi la linea Maschile del Principe di Molfetta, chiamò il Signor D. Giuseppe, ed i suoi Figli, e Discendenti Maschi, pure da Maschio in Maschio *in infinitum*, o chi avrebbe nella sua Discendenza Mascolina la qualità, e prerogativa di Primogenito legittimo, e naturale, e di Linea sempre Maschile da Maschio in Maschio (d).

F

E

(a) Fol. 19. a terg. Proc. Inter. Decr.

(b) Fol. 20. & 21. dist. Procef.

(c) Fol. 21. a r.

(d) Fol. 22. dist. Procef.

E mancando la detta linea mascolina, chiamò la Contessa D. Teresa Scotti sua Figlia, ed i suoi Maschi, come appunto avea fatto in quella del Principe di Molfetta; e di D. Giuseppe. Dichiarò, che egli considerava questa sua Figlia, come se fosse Maschio, fino a tanto che durarebbe la sua Linea Maschile (a).

Accadendo poi, che questa Linea Mascolina di D. Teresa non vi fosse, o mancasse, chiamò la Primogenita dell' ultimo Possessore di questa Primogenitura, che fosse stata da Maschio di Maschio del Principe di Molfetta, ed indi i Figli Discendenti da Maschio di Maschio, collo stesso ordine di Primogenitura in infinitum, o altrimenti quel Maschio di Maschio, che in sì fatta Linea Maschile avrebbe la qualità di Primogenito (b).

Se non vi fosse, o mancasse la Figlia Primogenita dell' ultimo Possessore della Linea Maschile del Principe di Molfetta, si chiama collo stesso ordine di Primogenitura, la Primogenita dell'ultimo Possessore in Linea Maschile del Signor D. Giuseppe.

Mancando, o non essendovi Figlia Primogenita in questa Linea Maschile del Signor D. Giuseppe, nè del tutto sua Linea Maschile nascente da Figlia Primogenita dell'ultimo Possessore, si chiama la Primogenita Figlia dell'ultimo Possessore Maschio della Contessa D. Teresa (c).

Nel caso poi, che non vi fosse, o si estinguesse tal linea Mascolina, si va a ricercare nella Linea del Signor Principe di Molfetta una Secondogenita dell' ultimo

(a) *Dist. Fol. 22. a 1.*

(b) *Fol. 22. a 1. & 23. dist. Proces.*

(c) *Fol. 23. a 1. & 24. dist. Proces.*

rimo Possessore, ed i suoi Discendenti Maschi, e chi vi facesse la figura di Primogenito (a).

E non essendovi, o estinguendosi la Linea Mascolina di detta Secondogenita nella già detta Linea del Principe di Molfetta, vada a ritrovarsi una tal Secondogenita nella Linea del Signor D. Giuseppe nel modo, ed ordine spiegato per la Primogenita (b).

E non essendovi, e mancando una tal Secondogenita, ed i suoi Maschi della qualità già spiegata, si ritorna alla Linea della Signora D. Teresa Scotti, e si ordina, che, se vi sia, succeda, e dopo lei i suoi Maschi per Linea Maschile, e con ordine di Primogenitura (c).

Mancando poi, e non essendovi anche questa Linea Maschile vuole il Testatore, che si ritorni di nuovo a' Discendenti del Principe di Molfetta suo Primogenito: e così vada alla Femmina Terzogenita immediata dell'ultimo suo Maschio. Non essendovi, né ritrovandosi nella Linea del Principe di Molfetta, del Signor D. Giuseppe, e della Contessa Scotti, si vuole, che faccia lo stesso ritorno per la Quartogenita, e per li casi ulteriori (d).

Essendo la Discendenza, si estingue la Primogenitura. Anzi si estingue ancora, se in tutta la Discendenza non si ritrovi una Femmina Figlia dell'ultimo Possessore, o un Maschio di tale Femmina; ma vi sono solamente Femmine, che per mezzo di altra Femmina vengano da sì fatto ultimo Possessore, o pure Maschi Discendenti per doppio mezzo Femminile.

F 2

Que-

(a) Dist. Fol. 24. a 1.

(b) Fol. 25. dist. Procef.

(c) Dist. Fol. 25.

(d) Fol. 25. a 1. & 26. dist. Procef.

Questo si è tutto il tenore della Primogenitura istituita dal Duca Gio: Filippo. In vigore della medesima domanda ora il Signor D. Giuseppe tutti i Beni Feudali, e Burghesatici, che al Duca *Francesco Maria* suo Fratello pervennero per morte di detto Duca Gio: Filippo comune Padre.

SI PRUOVA, CHE
NELLA PRIMOGEN-
NITURA DEL
DUCA GIO: FI-
LIPPO NON FU-
RONO, NÈ POTE-
RONO ESSERE
COMPRESI I FEU-
DI.

Il gran dubbio però consiste primieramente, che il detto Duca Gio: Filippo pensò tanto alla sua Discendenza, ed a tante irregolarissime Chiamate. Ma non gli venne giammai in pensiero di nominare i feudi. Siamo concordi cogli Avversarij nella massima, che i Beni Feudali non si comprendono sotto qualunque Generale Disposizione: o che sia per atti tra vivi, o di ultima volontà: Che si comprendano però sotto le Disposizioni *Universali*: e che per conseguente nell' Istituzione *Universale di Erede*; e nell' *Universale Fedecommesso* vengano i feudi, sempre che, però l' Istituzione, o il Fedecommesso si faccia a tenore delle Leggi dell' *Investitura*. Qualora giusta tai Leggi si sia fatta l' Istituzione, o il Fedecommesso, poco importa che sieno nominati i Feudi espressamente. Ma per contrario, ove l' Istituzione, ed il Fedecommesso sia regolato contro le leggi dell' *Investitura*, e de' *Feudi*, si ha allora per regola costante, che non avendone fatta menzione espressa, non abbia voluto comprenderli nella sua disposizione qualunque siasi (a).

La ragione di questa massima si è, che siccome nominandosi espressamente i Feudi non avrebbe potuto farsi contra le regole prescritte, così non essendosi nominati, certamente si crede, che non abbia voluto farli.. In tai casi quando anche le parole troppo am-

(a) *Scraderò de Feud. p. 7. Cap. 2. N. 65. & 66.*

ampie, o troppo espressive indicassero il contrario, debbono però interpretarsi in maniera, che escludano una volontà contraria alla Legge, per cui quella disposizione è vietata.

Posta dunque l'anzidetta massima non contraddetta dagli Avvertarij, nella Primogenitura del Duca Gio: Filippo sotto qualunque più ampia espressione non poteano comprendersi i Feudi. E come trattandosi di Feudi potea il Duca Gio: Filippo volere, che i Figli legittimati *per subsequens matrimonium*, ed i legittimi, e naturali, nati da costoro, che le nostre Leggi Feudali ammettono fuori d'ogni dubbio alla successione, rimanessero esclusi per sua volontà contra il volere della Legge?

Prescrivono le stesse nostre Leggi Feudali il Grado, fino a cui possa giugnere la Successione Feudale. Sicchè a dispetto di tali Leggi non potea il Duca Gio: Filippo prorogarla in Gradi infiniti con chiamare il millesimo Successore della Linea a cagione di esempio di D. Teresa Scotti, mancando il millesimo Discendente maschile della Linea del Principe di Molfetta. Tanto importa senza dubbio la reciproca sostituzione ordinata *in infinitum* fra queste due Linee.

Lo stesso Duca Gio: Filippo preferì alle Femmine Discendenti dal Duca Francesco Maria, e dal Sig. D. Giuseppe la Contessa D. Teresa Scotti. Come dunque potea parlare de' Feudi, e sconvolgere l'ordine della Successione Feudale? Come potea distruggerla, quando esclude la Femmina che procedesse da femina per qualunque Maschio remotissimo? O veramente quando nella stessa Linea del Primogenito non ritrovandosi Maschio nato dalla Figlia Primogenita dell'ultimo Possessore, preferisce un Maschio

schio nato dalla Femmina Primogenita del Sig. D. Giuseppe: posterga ogni altro discendente della prima Linea del Principe di Molfetta? Riflettasi a tutte le altre piu disordinate, saltuarie, e stranissime Disposizioni, che a queste seguono. E poi si dica, se possa mai idearsi, che il Duca Gio: Filippo avesse voluto comprendere nella sua Primogenitura i Feudi a distruzione di tutte le Leggi Feudali, e di qualunque idea, che si abbia generalmente de' Feudi.

Gli Avversarij però credono, che ciò nonostante sofforino in questa Primogenitura compresi i Feudi in vigore dell'espressione, che ivi si legge: *Di tutti i miei Beni dovunque siano niente eccettuato*. Si dimenticano però della Massima da loro non contraddetta, che debbano tal parole interpretarsi secondo la disposizione del Diritto: e che nè per queste, nè per altre più ampie espressioni si debba presumere, che il Testatore abbia voluto, e pensato fuori di quello, che la Legge stessa dispone. Furono perciò compresi dal Testatore tutti i suoi Beni, e Stabili Burgenstättici. Non ne fu eccettuato nessuno o di quei, che nella divisione co' Fratelli gli toccarono in Genova, o di quei, che nello Stato Veneto, nella Romagna, in Sicilia, e nel nostro Regno possedea. In tutti sì fatti Beni Stabili potea procedere benissimo secondo la sua volontà l'ordine della Primogenitura da lui prescritto. Ma non potes perciò comprendervi i Feudi, per cui tutte le Leggi Feudali esclamavano il contrario.

Per far volere ordinata dal Duca Gio: Filippo ne' Feudi la sua Primogenitura, si è avanzato, che egli l'aveva ordinata in esecuzione di ciò, che avea convenuto nel 1735. con D. Luca Spina, e cogli altri suoi Fratelli Secondogeniti: e che perciò a riserva di avere

vere egli eselast i Naturali , tutto il di piu era uniforme alla Primogenitura di *Lercari*, e di *Gio: Battista Spinola*.

Ma: tai proposizioni non sono affatto sostenibili. Abbiamo Noi già narrate le Primogeniture ordinate da coloro nelle Case di Genova, e di S. Pier d' Arena. Basta di avvertire alle Persone chiamate, ed escluse, ed al numero maggiore, e minore delle Linee contemplate. Basta ponderare l'ordine prescritto di succedere. E chicchessia potrà subito ravvisare di non potersi ideare, disformità maggiore fra le due regolari Primogeniture di *Lercari*, e di *Gio: Battista Spinola*, e questa saltuaria, e bizzarra del Duca *Gio: Filippo*.

E non si accorgono i dottissimi Avversarij, che quanto piu ci descrivono *Gio: Filippo* o persuaso dell' esistenza del Fedecomesso Primogeniale Maschile su la Terra di S. Pietro, e su degli altri due Feudi compresi nel Legato di *Gio: Battista Spinola*, o pure inclinato a seguire il desiderio del Capitan Generale *D. Luca Spinola*: tanto piu fanno constare essi ad evidenza, che il Duca *Gio: Filippo* non intese parlare nel suo Testamento affatto de' Feudi. Se avesse avuto egli per ferma la successione giusta l'ordine della Primogenitura *Lercari*, non potea egli prescrivere, e volere un ordine del tutto diverso.

Egli è dunque evidente, che il Duca *Gio: Filippo* non intese comprendere i Feudi nella sua Primogenitura, le cui chiamate, ed il cui regolamento non sono per alcun verso adattabili a Beni di Natura Feudali. E perciò sarebbe inutile di entrare in altra disputa col Signor *D. Giuseppe* intorno a' Feudi.

Fingasi però, che il Duca *Gio: Filippo*, ove disse tutti i miei Beni &c. avesse detto tutti i Feudi, e Beni Feud.

*Feudali, che posseggio nel Regno di Napoli. Veggiamo ora, se questa volontà così espressa, e precisa del Duca Gio: Filippo potea eseguirsi nel Regno di Napoli. Basta rammentarsi, che la perpetua esclusione delle Donne per la Conservazione dell'Agnazione si è sempre mai domandata dal nostro Baronaggio fin dal 1595. in cui si pubblicò la Pram. 33. De Feud. Ma non si è giammai ottenuta, anzi espressamente negata da' nostri Serenissimi Regnanti. Ne abbiamo tessuta una Storia Cronologica nella nostra prima Scrittura a favore della Duchessa D. Isabella (a). Nè sappiamo, come siasi potuto asserire dagli Avversarij, che nella Prammatica 34. De Feudis pubblicata nel 1635. si ebbe riguardo a questa pretesa conservazione dell'Agnazione. Si trattò allora dell'ampliamento del Quarto Grado della Successione de' Feudi anche per le Femmine. Ed in questa Grazia si disse, riguardare la Conservazione de las Casas, y Familias. Se la persona che ritrovavasi in Quarto Grado era Femmina, toccava la conservazione della Casa. Se era Maschio toccava anche quella della Famiglia. Questo fu il contenuto del Memoriale datosi al Re Filippo IV. nel 1635. A questo Memoriale si rispose, concedendosi l'ampliamento, come si domandava, così per li Maschi, come per le Femmine. Ed in quanto a' Maggiorati si ripeté la Grazia ne' sensi medesimi, che si era conceduta nel 1649. *Insuper concedimus predictis Viris nobilibus, quod quilibet eorum possit fundare Majoratus in suis Feudis, infra terminos tamen Successionis permixta, ut supra, ita ut restitutionis, seu Fideicommissi non sit ulterius in detrimentum Juris devolutionis, nobis, Q. nostra Regina* Cu*

(a) Difesa a favore della Duchessa D. Isabella dal fol. 74. al 87.

Curia competentis , non procedat (a).

Già prima di questa Grazia si era nel Regno intrapreso, che fossero permessi i Fedecomessi ne' Feudi per la Grazia conceduta da Filippo II. nell' anno 1595. inserita nella Prammatica 33. *De Feudis*. Il successo però fu sempre mai infelice. Tutto l'appoggio faceasi allora a quella espressione di toccare la Grazia *la Conservation de las Casas, y Familias*. Cosa per altro non espressa nella Grazia del 1595., con cui altro non era conceduto, che di escludere le Donne prossime succeditrici per lo Maschio più rimoto: Ma nella sola Istituzione però, e non altro.

Per la Grazia conceduta nel 1655. di fondare Maggiorati s' incominciò da alcuni de' nostri Autori ad intraprendere, che tra i Gradi permessi di Successione fosse lecito di escludere le Femmine. Faceasi un impasto della Prammatica 33., e della 34. per ritrarne quel che i nostri Sovrani non aveano voluto giammai concedere. Quindi con più sano giudizio fu dagli Autori più classici sostenuto, di non essersi coll' ultima Grazia permessa l' esclusione delle Femmine prossime per via di Fedecomesso. La ragione, che da costoro aleggavasi, era potentissima. Diceano essi di avere conceduto la Grazia di fondare i Maggiorati, senza permettere però l' esclusione delle Femmine: portando seco la perversione dell' Ordine di succedere, per cui facea d' uopo di una Grazia specialissima, e chiarissima: Che trattandosi di Feudi, il cui regolamento dipende in tutto dall' arbitrio de' Sovrani, non potea dedursi per via di argomenti.

G

Tra

(a) *Pragm. 34. de Feud.*

Tra questi Autori fu il Giudice *Maradei* (a). Non tanto forse l'Autorità, quanto il peso delle ragioni da lui addotte, ben fondate in Giurisprudenza Feudale, fecero, che in una Causa celeberrima agitata nel S. C. s'ingegnassero gli Avvocati, a' quali premea di sostenere l'opinione contraria, d'interpretarlo in maniera, che sembrasse loro favorevole. Questi furono *D. Niccolò di Afflitto*, e *D. Simone Salazar*, scrivendo nella Causa del Fedecommeſſo istituito da *Luca Bonito* a favore del Principe di *Casapessella*.

Avca troppo chiaramente detto il *Maradei*, che ne' Feudi *utile per inutile vitatur*: non oſtante, che tante ſieno le Sostituzioni, quanti i Gradi: e che l'eſcluſione della Femmina chiamata per Legge d' Investitura, lo rendea del tutto inutile, poichè pervertiva l'ordine della Succeſſione. Non ſi badava allora, o ſingeafi forſe di non badare, come anco fanno oggi i noſtri Avverſarj, che non alla ſola individua volontà del Teſtatore biſognava avere riguardo, ma anche all'individua volontà del Sovrano per l' Aſſenſo, da cui ha da ricevere fermezza il Fedecommeſſo: e che traſgredita queſta individua volontà del Sovrano dal Feudatario nel diſporre, veniva a renderſi il Fedecommeſſo nullo, anche ne' Gradi della Succeſſione permessa.

Quindi *Maradei* nelle ſue Animadverſioni, ed Oſſervazioni alle Riſoluzioni Feudali di *Paolo Staibano* diſſe, che mal ſi erano appoſti que'due Avvocati nell'interpretare quelche da lui ſi era ſcritto nelle ſue Oſſervazioni alle Prammatiche. Riſerì ancora egli l'eſito della Causa intorno al Fedecommeſſo di *Luca Bo-*

(a) *Obſervat.* 20.

Bonito . E rapporta decisi tutti , come da Noi qui sostengono, gli Articoli , che vanamente gli Avversari pongono di nuovo in controversia . Si riferisce di essersi avuto per vero , che i Beni Feudali anche quando il Fedecommeſſo facciaſi a tenore della Grazia della *pram. 34. de Feudis*, biſogna che dal Teſtatore ſi eſprimano chiaramente i Feudi : Che quando la Diſpoſizione non ſia colle Chiamate, e Sottituzioni regolari, non poſſa affatto ſoſtenerſi: Che non oſtante di verifiſcarſi un caſo, nel quale potrebbe la Grazia avere luogo, rendafi nullo tutto il fedecommeſſo (a). *Si quidem cum talis actus ſubſtitutionis dependeat a voluntate duorum ſcilicet Feudatarii diſponentis, & Regis aſſentientis virtute Gratiæ, & iſte, qui eſt Aſſenſus Regis tendat ad unum, nempe ad Succeſſionem Feudalium reſtriſtam uſque ad 4. gradum tantum, alter vero ſcilicet Teſtatoris, reſpiciat ſubſtitutionem illam compendioſam factam cum pluribus gradibus ſucceſſivis, ſine quibus Teſtator veriſimiliter non diſpoſuiſſet; cumque oriatur manifeſta repugnantia inter unum, & aliud, corrumpit utrumque ex colluſtatione voluntatum, nec ſuſtineri poteſt in uno, vel in alio gradu ob individuum voluntatis, & ob miſturam actus juxta perpenſa in propriis terminis aſſenſus per acutiſſimum Marcel. Marſian. conſ. 16. n. 12. verſ. ulterius in fine, & n. 13. lib. 1. quem Authorem non poſſum non mirari non fuiſſe allegatum a diligentiſſimis illis Advocatis, qui patrocinium pro Duce Inſula egregie ſubſtinuerunt, & articulos ita deguſtarunt, quod nihil intactum reliquerunt in allegationibus Typis impreſſis; in quibus nomen noſtrum non fue-*

G. 2.

rte.

(a) Maradei Obſervat. ad Reſolut. 99. Staiban. N. 56.

rit sub silentio involutum. Et cum verba &c.(b). Tertius articulus, qui fuit implicite decisus; quod ad hoc ut sustineatur majoratus super bonis Feudalibus in terminis Gratiae, de qua in pragmatica 34. de Feud. requiritur, ut ne dum Testator explicaverit in sua dispositione, quod vult uti beneficio Gratiae, maxime quando dispositio non fit ad formam Gratiae, & concurrunt multa specialia juxta tradita per Reg. Galeoz. controuv. 48. n. 40. lib. 2. Sed est, quoque necesse, ut exprimatur, quod dispositio fiat super bonis feudalibus faciendo de illis expressam mentionem, quemadmodum satis clare demonstrant verba ejusdem Gratiae in illis, ubi habetur, quod quilibet eorum possit fundare majoratus in suis Feudis: accedit in propriis terminis Cons. de Rosa in lectur. Feud. 12. n. 19. in fin. Quartus articulus, qui fuit habitus pro vero, quod semper, quod non fuit dispositum ad formam Gratiae cum vocationibus, & substitutionibus regularibus infra terminos successionis permissa a lege Feudi, dispositio nullo pacto sustineri potest juxta ea, quae adnotavimus in nostra pract. observ. 20. n. 20. quod satis clare patet ex verbis ejusdem Gratiae ibi; Ac insuper concedimus, quod quilibet eorum possit fundare Majoratus infra terminos successionis permissa, & quod iste articulus extiterit expresse decisus per banc sententiam S.R.C. non obscure deducitur ex verbis illis oppositis non obstantibus per dictum Illustrem Principem ex causa praetensi Fideicommissi Illustr. quond. D. Luca Bonito, quam &c. a quibus absolvatur. Quintus articulus, qui fuit implicite decisus; nempe, quod habito pro vero, quod gratia praescriberet sibi locum in proposita specie, neque dispositio, seu fideicommissum institutum per quond. Lu-

cam

(a) Idem a Num. 49. ad 51.

*cam Bonito substineri potuisset infra terminos successio-
nis permissa, & sic neque pro illa parte, & pro illis
gradibus, pro quibus admittebatur successio ex legibus
Feudalibus, ex quo uti lex inutile viriatur ex indivi-
duo voluntatis juxta conclusiones per Nos firmatas in ter-
minis ejusdem Gratiae in superius citata practica observ.*
20. n. 23.

Abbiamo quì riferito le proprie parole di *Maradei*, giac-
chè rapporta egli nella celeberrima Causa del Fedecom-
messo di *Luca Bonito*, decisi solennemente dal
S. C. tutti i Punti, e gli Articoli, che ora si sono
posti di nuovo in controversia. E pure in quella
Causa non vi fu, che una sola sostituzione per un
solo Grado, per cui erasi voluto dal Testatore alte-
rare l'ordine di succedere, preferendo il Zio alla Ni-
pote. E quantunque i Feudi non fossero espressamen-
te nominati nella sostituzione Fedecommissaria, eran-
si però nominati nell'Istituzione: e nel formare il Fe-
decommesso erasi detto, che si facea *in detti Beni*.
Qual paragone vi è colla nostra Causa, in cui si vede
per la Primogenitura del Duca *Gio: Filippo* dalla pri-
ma all'ultima parola sconvolto mostruosamente l'or-
dine di succedere, e dove non si veggono i Feudi
nominati affatto?

Di troppo gran peso fu questa Decisione seguita nell'an-
no 1716., e confermata in grado di Nullità nell'an-
no 1717. Può dirsi francamente che fu di tutto il
S. C., giacchè si fece a due Ruote con tre Ministri
Aggiunti, ed alla testa di tutti il primo lume della
Giurisprudenza Feudale di quell'età *Gaetano Argentò*,
Si ricredette ognuno per una tal Decisione, che de'
Feudi bisognava farne menzione espressa nelle sostituzioni Fedecommissarie: Che le femmine, alle qua-
li

li per Legge d' Investitura spettavano i Feudi , non si poteano escludere per via di Fedecommeso. E che il principio *quot sunt Gradus , tot sunt substitutiones* , quando si tratta di Feudi , nulla giovasse ad impedire , che *utile per inutile non vitiatur* .

Tentò adunque la Città , ed il Baronaggio , se gli riuscisse di ottenere per Grazia quel pervertimento di ordine , ed esclusione delle Donne , che per giustizia era impossibile a conseguire .

Due quistioni si erano fino allora agitate intorno alla Successione Feudale per le Femmine . La prima , se l' esclusione permessa colla Grazia di Filippo II. *In Institutione* avesse luogo anche per le Figlie , e Femmine Discendenti . Per questa , in occasione della celebre Causa di Marzano , e di Marzanello , erasi fatta consulta da lunghissimi anni alla Corte di Spagna ; e non se n' era veduta risoluzione alcuna . L' altra si era per l' esclusione de' Fedecommessi , per cui la Decisione fu quello di *Luca Bonito* , dovea togliere qualunque speranza di ottenere una Grazia per piu di un Secolo sempre chiesta con somma premura , e sempre da' nostri Sovrani costantemente negata .

La Città volle chiederle ammendue in occasione favorevole , che molte altre ne domandò alla Corte di Vienna . E nella Supplica data a quel Governo allegò in brevi parole , quanto si potea dire contro le Donne , e non dissimulò nello stesso tempo l' opposizione , che in termini di giustizia era stata sempre insuperabile , di averli a pervertire l' ordine di succedere .

Le parole della Supplica furono queste : *Item perchè per Grazia conceduta a questa fedelissima Città , Baronaggio , e Regno del Re Filippo II. hanno facoltà li feudatarij , che tengono per immediato Successore Femine ,*
dis-

disporre così per atti tra' vivi, come dell'ultima volontà delli Feudi in beneficio di quel mascolo della Famiglia, che immediatamente succederebbe, se non vi fossero le dette Femmine, con lasciare alle medesime Femmine escluse la dote, che parerà a' disponenti, e poi per Grazia del Re Filippo IV. di Gl. Mem. fu concesso, che li detti feudatari potessero fare, ed ordinare Fidecommessi, e Majoraschi nelli detti Feudi fino al 4. grado allora solamente abilitato alla successione di Feudi, si è difficoltà nelli Tribunali se le dette Grazie comprendano l'esclusione così della femmina di linea discendente, come del mascolo discendente dalla femmina e se si poteva alterare l'ordine della Successione Feudale, quando le dette Grazie parlano de' feudi colla qualità ereditaria, non devono ricevere queste limitazioni, mentre li detti Feudi colla qualità ereditaria, si possono coll' Assenso Regio alienare, e disporre in estranei, e il legittimo Successore non può impedirlo, nè vi è altro ostacolo, se non che della Legge Comune, per la quale si deve solo la legittima alli successori, che sono di linea discendenti. Perciò si supplica a rogare tutte le dette ed altre controversie, con dichiarare, e concedere espressamente, che si possa anche per via di sostituzione diretta, e fidecommessaria pura, o condizionale, disporre de' Feudi antichi, o nuovi, anche titolati, e di gran momento. Con esclusione non solo della femmina immediata, e del mascolo discendente dalla femmina, anche se questa si fosse maritata nella famiglia, che sarebbe immediata succeditrice, ma anco perpetua nelle Femmine, e loro discendenti, con doverse sempre intendere esclusione sudetta, praterquam ad commodum Fisci, in beneficio del mascolo agnato remoziore, all'elezione del Disponente, anco in grado non successibile; quando però vi è la fe-
mi-

mina , o in altro grado successibile con lasciare alle femine , o al successore di linea discendente la legittima nel prezzo , o li beni Burghensatici per la concorrente quantità della legittima , che li sperterà nelli beni Feudali , mentre non si fa pregiudizio alla Regia Corte , quando il Disponente ha legittimo Successore , nè anco si fa pregiudizio alli successori , li quali nelli Feudi colla qualità ereditaria non possono impedire la disposizione anco in estraneo , e coll' assenso , quale successore , che saria di linea discendente , non può pretendere altro che la legittima .

Fu consigliato Gaetano Argento . Dalla consulta di questo Uomo illuminatissimo si vede , che avvertendo egli all' arte usata di chiedere tale esclusione delle Femmine in favore de' Maschi , anche fuor di Grado permesso per la Successione Feudale , oppose l' arte di ben distinguere caso da caso , e di spiegare , che s'intendesse in quelle parole : *queste , ed altre controversie* , e qual fosse intorno a ciascheduna la Giurisprudenza ricevuta nel Regno . Vi erano per altro ancora nel Consiglio d'Italia , dove il tutto dovea esaminarsi , Uomini di bastante discernimento : onde la risposta fu tale , che venne a togliere qualunque dubbio , o apertamente proposto , o in vaghi termini alcoso . Ecco le proprie parole della Grazia concessuta nel 1720 che tolgono affatto ogni contesa . *Placet S. C. O. C. M. gratiam concessam Pragm. 33. de Feudis cujus vigore possunt Feudatarii , quibus ex legibus Regni essent foeminae successurae , illis posthabitis , instituere proximiorum masculum , cui dictis foeminis non extantibus deferenda esset successio , procedere ac vires habere , quamvis agatur de filiabus , aut aliis foeminis descendantibus ab ultimo Possessore .*

Si

Si venne adunque dalla Corte di Vienna a concedere la Grazia di escludere nella disposizione diretta anche la Figlia, o altra Femmina discendente. Si spiegò di doverfi ciò fare per via di semplice *Istituzione*. Non si volle concedere l'esclusione di qualunque Femmina prossima, o per meglio dire posporla al Maschio più remoto per via di sostituzione obliqua. Non si volle concedere qualunque pervertimento nell'ordine di succedere, e si negò espressamente coll'additare, che il Maschio da chiamarsi anche del Grado semplice d'Istituzione dovea essere quello, a cui non essendovi per mezzo la Donna esclusa, sarebbe spettata la Successione.

Ecco già terminate tutte le controversie. Ecco divenuto inalterabile per così chiara, e Sovrana dichiarazione, che non si possono le Femmine escludere dalla Successione per via di Fedecompresso da quel Grado, in cui sono chiamate per ordine regolare di successione.

Dopo questa Grazia, che fu concessa nell'anno 1720: si ritrovarono ben contenti que' Savj Uomini, che prima di essa nel consigliare *Maggiorati* per le Case de' Baroni aveano fatto, che in vece di sottoporli il corpo de' Feudi, si gravasse personalmente l'Erede sul valore de' Feudi medesimi: vincolando l'intero prezzo, quando l'Erede gravato fosse Collaterale: o le due terze parti del prezzo, quando fosse Discendente, che nel corpo del Feudo, e nella terza parte del valore si deve istituire, come in porzione legittima.

Ed ove nel S. G. sieno advenute Cause, in cui i Fedecompressi su de' Feudi si sieno ritrovati istituiti con questo metodo, e dove il gravame si fosse diretto alla Persona, e non già al Feudo, non si è incontra-

ta opposizione per la loro fermezza . Per contrario , ove si fosse sottoposto a Fedecommeso il Feudo stesso, si è dichiarato nullo, ed invalido . Fra molti esempi, che se ne potrebbero addurre, uno si è quello de' Fedecommessi della Casa del Principe di Castelfranco. Oppose costui a' suoi Creditori quattro Fedecommessi. Il primo si fu di *Annibale Serfale* istituito nel 1631, e nel quale erano chiamati, e sostituiti perpetuamente i Maschi prima Discendenti, e poi Collaterali . Il secondo fu di *Orazio Serfale* istituito nel 1639. simile al primo per le chiamate de' Maschi ed esclusione delle Femmine . Questi due Fedecommessi, già era evidente, che non ostassero, perchè non aveano Assenso Speciale . E se anche si fossero istituiti secondo l'ordine naturale di succedere , pur non reggeano, mentre non erasi ancora ottenuta la Grazia di fondare Maggiorati su de' Feudi .

Ma si oppose il terzo Fedecommeso istituito da *Annibale* dopo la Grazia di Filippo IV., cioè in Settembre del 1656. : ed il quarto istituito da *Girolamo Serfale* nel 1687. Erano però questi due Fedecommessi diversi fra di loro nella parte appunto , donde potea dipendere la validità , o l'insussistenza . Quel Fedecommeso del secondo *Annibale* in tutto uniforme a' due primi escludea le Femmine . Quello però di *Girolamo* riservava loro il diritto di succedere nel proprio Grado .

Si dichiararono i due primi Fedecommessi validi solamente in quanto a' Beni Burgenfatici con sentenza del S.C. a relazione del Consigliere Vitale di Vitale profferita nel 1747. Il terzo , in cui sarebbe caduta la controversia agitata prima della Grazia del 1720. fu parimente dichiarato sussistente in quanto a' soli Beni Burgenfatici, nul-

nulla giovando la Prammatica 34. *de Feudis*, e la Grazia in quella contenuta. Fu dichiarato soltanto valido in quanto a' Feudali il Fedecommeso ordinato nel 1687. *da Girolamo Serfale*: poichè non avea colui escluse, o posposte dal loro Grado le Femmine. Fu la sentenza confermata in grado di Richiamo nel 1749.

Queste sono cose troppo chiare per ignorarsi da' nostri Avversarj. Quindi dovendo ora già decidersi la validità, e sussistenza della Primogenitura del Duca Gio: Filippo, vorrebbero sostenerla sul prezzo de' Feudi, ravvisando benissimo, di non potere affatto reggere sul Corpo de' medesimi.

A Bbiamo udito, che per parte del Signor D. Giuseppe si domandi ora il prezzo de' Feudi, ravvisandosi disperata l'impresa di sostenere su de' medesimi la validità della primogenitura del Duca Gio: Filippo. Ma in prima per questa nuova azione fa d'uopo che se ne faccia nuova, e chiara domanda: Che su la medesima s'impartisca nuovo Termine: E si attenda altra separata sentenza da quella, che dee ora profferirsi intorno al Corpo de' Feudi. Questo ordine di Giudizio egli è impreteribile, quando anche si trattasse del prezzo di un Feudo particolare lasciato a titolo di Legato, che incontra dubbj assai minori dell'Istituzione, e del Fedecommeso universale. In questo caso non si ritroverà giammai, che senza chiara, e speciale petizione, e senza termine siasi venuto a decidere questo Articolo.

Ma qualora si farà questa nuova domanda del prezzo, qual profitto potrà ritrarne il Signor D. Giuseppe? L'articolo fra' nostri anticamente dibattuto, *an legato*

POSTA L' IN-
VALIDITA' ED
INSUSSISTENZA
DELLA PRIMO-
GENITURA DEL
DUCA GIO: FI-
LIPPO SU DE'
FEUDI, NON
PUO' AFFATTO
SOSTENERSI IL
GRAVAME PRE-
TESO SU DE' FEU-
DI MEDESIMI.

Feudo debeatur aestimatio? non è oggimai da intraprendersi piu fuor che per disperazione di non avere a che altro appigliarsi. Lo vediamo promosso nondimeno; e tanto basta per attendere da' nostri Avversarj, che di tutto vorrebbero profittare, qualche ammasso di equivoci. Perciò brevemente diremo quanto ci sembrerà necessario a dileguarli; e soprattutto col distinguere questa controversia da altre, colle quali si vorrà forse confonderla.

Bartolommeo Cameraria leggendo nella nostra Università, e commentando il Capitolo *Imperialem*, fu il primo ad intraprendere contra la comune opinione de' Feudisti, che non dovendosi al Legatario il Corpo del Feudo per difetto dell'*Assenso*, gli si dovesse il prezzo per una seconda intenzione da presumersi nel Testatore. Si avvale di piu esempi del Jus Civile; e fece ogni sforzo per adeguatamente rispondere ad altri esempi tratti pure dal Jus Civile, per li quali non si deve il prezzo legandosi la roba destinata a' bisogni, e a' diletti del Principe.

Contraria sentenza sostenne, pur leggendo nella nostra Università, e commentando la Costituzione *Constitutionem Divae memoriae*, Gio: Vincenzo di Anna.

Questo medesimo Autore, senza dubbio gravissimo, nella Causa di Alfonso Rota, a cui si erano donati due Feudi nel valore di ducati dieci mila, difendendo, che non fosse Ascanio Colonna erede del donante, obbligato a pagarne il prezzo, come per difetto di Assenso non era tenuto a dare il Feudo, ne conseguì, che in vece dell'intero valore, che fu giustificato in ducati dieci mila, si dassero al donatario soli ducati 3500. essendosi dal S. C. considerato, che la donazione era fatta al Rota in ricompensa de' servigj prestati da lui

lui al Donante (a). Si toccò leggiermente in quella occasione l'articolo del Legato; ma non essendo quello della causa, non fu discusso.

Allegò Marino Freccia nel suo Trattato *de Subfeudis* (b) questa decisione, come se per la medesima si fosse abbracciata l'opinione di Camerario: ma dall' *Anna* si avvertì l'equivoco preso fra due casi tanto diversi quello di donazione con promessa di evizione, e quello di semplice legato (c).

L' *Anna* stesso trattò ampiamente l' articolo del Legato nella causa del Marchese di Lavello D. Girolamo del Tufo in due *Allegazioni* (d), nelle quali dimostrò, che la Glosa di Marino da Caramanico, e Andrea d' Isernia citati dal Reggente Lanario, che scrisse contra lui in difesa di Gio: Antonio del Tufo, erano favorevoli all' Erede; e che *Loffredo* pur citato dallo stesso Lanario non era al caso; tanto che il solo Camerario sarebbe rimasto: ond' egli ne confutò ampiamente le ragioni. Ma soccombè nondimeno in quella particolare causa per due notabili circostanze, che dissimulò nelle sue Allegazioni. Il feudo, che la Marchesa di Lavello avea legato al suo Secondogenito Gio: Antonio, erasi comprato di danaro proprio di costui; e di più si era giustificato, che la Marchesa comune Madre era stata da Girolamo primogenito impedita a non comprare quel Feudo controverso in testa del secondogenito poi legatario (e). Onde si diè il Corpo del Feudo al Primogenito colla terza parte del prez-

(a) *Vincent. Anna Alleg.* 125. *in fin.* & 126. *in princ.*

(b) *Lib. 3. differ. 12.*

(c) *Locis supracit.*

(d) *Allegat.* 126. & 127.

(e) *Lanar. consil.* 80.

prezzo per legittima ; e le altre due parti si stimò doverfi al legatario.

Surse altra controversia intorno al prezzo de' Feudi non già per invalidità di legato , ma per invalidità d' Istituzione . Quì dove trattavasi dell' intera successione Feudale , congregatifi i nostri Supremi Tribunali coll' intervento del Visitatore D. Lopez de Gusman si decise *per modum legis condenda* , che il prezzo non fosse dovuto . Accadde la Causa delle Sorelle di Suriano , di cui fanno menzione tutt' i nostri Autori , e fu così deciso nel 1582. Anche nel seguente anno 1583. per somigliante invalida istituzione fu deciso lo stesso nella causa delle sorelle di Venuto (a).

Di là a non molto si agitò di nuovo l' articolo del legato nella celebre causa di Ascoli , nella quale fecesi parità . Gizzarelli , che fu di voto favorevole al Legatario , ne compilò una sua decisione (b) . Scrissero contra per l' erede Ottavio Bambacario (c) , e Fabio d' Anna , il quale per aggiugnere coll' autorità peso alle ragioni , allegò oltre a dodici Dottori citati prima da Gio: Vincenzo suo Padre , diciotto altri tutti nella Giurisprudenza Feudale riputatissimi .

Quanti de' nostri ne furon prima , e seguirono dopo , tutti furono concordi a favore dell' erede . Lanaro nelle Giunte alle Letture Feudali del Zio (d) attesta di avere così veduto osservare , e vuole , che non abbiassi a recedere da questa sentenza nel giudicare . Il Reggente Galeota . l' ebbe per sì bene stabilita , che si avan-

(a) Anna fil. in not. ad Allegat. 27. Anna patris .

(b) Gizzarell. decis. 35. alias 37.

(c) In Capit. omnes filii si de feud. fuerit controver. Fab. de Anna consil. 87.

(d) Tit. de succes. feud. num. 43.

vanzò a dire: *haud dubiè facit ius in Regno* (a). Il Reggente de Ponte, che in un suo Consiglio avea tenuto il contrario, si ritratte nel suo Trattato de *Pa-testate Proregis*, che scrisse libero da passione (b). A questi si aggiungano Cammillo de Curte, Cammillo la Raba, il Reggente de Marinis, Orazio Montano, Molfesio, Bilotta, Gallappo, Teodoro. Molti citansi dall' *Altimari* (c). Vi è Marcello di Mauro (d). E quel, che fra' moderni piu di tutti abbondantemente ne ha parlato, Staibano (e).

Viene da Staibano rampognato acutamente il Reggente Capcelatro quasi avesse indotto il S. C. ad una decisione erronea. Ma veramente la decisione, che questi riferisce non è in termini di legato; ma di una donazione onerosa *contemplatione matrimonii*: come altrove dicemmo. E dell' articolo del Legato parlò narrando solamente la varia opinione degli Antichi.

Sicchè in sostanza da Gizzarelli in poi altro Autore non può citarsi a favore del legatario, che Gizzio a Capcelatro, e Rodocerio nella sua opera giovanile al Reggente de Marinis; ripreso perciò di errore dal Canonico de Luca (f). E prima di Gizzarello i soli Camerario, e Lanario: e se altro vi è, sarà Autore d' ignora fama, e che di passaggio ne fa motto.

Lunga noja sarebbe l'entrare a minuto esame delle ragioni, onde tanti uomini grandi sono stati favorevoli all'

(a) *Controv.* 3. lib. 1. num. 59.

(b) *Tit.* 6. §. 2. num. 9.

(c) *Ad Rovit. consil.* 39. num. 17. lib. 2.

(d) *Allegat.* 15. num. 17.

(e) *Resolut.* 99. num. 40., & in *observat.* num. 4.

(f) *Ad Franchis decis.* 1. num.

all'erede. Presso *Vincenzo di Anna* le ha chi sia curioso di osservarle; e meritano conto le altre aggiunte dal *Reggente Rovito* (a).

Ma dall'articolo in termini stretti, se vengasi all'applicazione della nostra causa, ritroverassi, che nè anche il *Camerario* sarebbe favorevole al Signor D. Giuseppe. Questi per evitare l' opposizione, che la sua idea incontrava nel testo di *Ulpiano*, in cui si dice (b). *Sed & ea predia Caesaris, quae in formam Patrimonii redacta sub Procuratore Patrimonii sunt, si legentur, NEC AESTIMATIO eorum debet praestari; quoniam Commercium eorum nisi jussu PRINCIPIS NON SIT, CUM DISTRAHI NON SOLEANT*, disse, che solendosi facilmente da' nostri Sovrani in piu casi concedere l' Assenso, non doveansi riputare per tanto inalienabili i nostri Feudi, quanto erano que' poderi, de' quali parla *Ulpiano*. Ma che se poi tale fosse il legato, onde si rendesse difficile molto l' Assenso, non corre bene l' opinione da lui tenuta,

Per la nostra causa dicasi ingenuamente, se era egli possibile ottenere Assenso da qualunque Principe in conferma della Primogenitura del Duca Gio: Filippo?

Quindi il *Reggente de Ponte* (c) scrisse: *benè tamen adverte, quod Camerarius, & omnes qui hanc opinionem tenuerunt, se fundant in solita praestatione Assensus; & sic respondent ad text. in §. Constat & hanc esse communem opinionem Scribentium ibi, qui volunt esse nullam dispositionem ETIAM QUOAD AESTIMATIONEM,*
quan-

(a) *Ad consil. 1. de Titul. obs. num. 136.*

(b) *L. 39. §. 10. de legat. 1.*

(c) *De Potest. Proreg. tit. 6. §. 1. num. 16.*

quando dependet a consensu Principis; & quod quando Assensus non est solitus concedi, ut in casibus supra relatis, tunc questio de aestimatione non procedit; nam nulla penitus debetur.

Proseguendo il dubbio anche in termini di legato di un solo feudo: per la nostra causa incontrerebbe il Signor D. Giuseppe Spinola un'altra limitazione, che fa *Camerario* stesso alla sua opinione, la quale vuol egli che non debba procedere, quando vi sia congettura non confacente alla seconda intenzione del Testatore. E per la Primogenitura del Duca Gio: Filippo non siamo a disputare di congetture. Manca evidentemente la seconda intenzione, perchè non avendo egli, secondo si è da Noi dimostrato, compresi in quella i Feudi, manca l'intenzione primaria, onde come si parlerà della seconda?

E dal legato di un Feudo solo passando all'intera successione feudale, chi sosterrà mai dopo le decisioni del 1582., e del 1583. di sopra allegate; dopo l'altra che riferisce *Gizzio* (a), e quella, che a tempi da Noi men rimoti si fece tra il Principe di Scilla, ed il Duca di Bruzzano (b), chi sosterrà, che anche per la invalida Istituzione si debba il prezzo della Successione feudale intiera? *

Questo sarà il vero articolo, quando si venga per lo fedecommeso Universale del Duca Gio: Filippo a pretendere il prezzo dell'intera successione feudale di *Costui*, tanto essendo per quest'oggetto l'Istituzione, che il Fedecommeso Universale (c). Onde questo gra-

I

ve

(a) *Ad Capic. latr. dec. 40.*

(b) *Marad. observat. ad singul. 20.*

(c) *Tasson. de Antef. observat. 2. num. 105. de Rosis lib. 1. cap. 50. n. 29. & seqq.*

ve ostacolo dovrà superarsi , quando sarà pur superato l'altro di mancare l'intenzione primaria , perchè i Feudi non si vollero comprendere dal Testatore nella sua Primogenitura , e l'altro ancora di essere impossibile l'Assenso.

Ci oppongono gli Avversarj , che sia lecito al Feudatario di gravare espressamente il suo successore nell'intero valore de' Feudi , quando sia Collaterale , ed in due terze parti , quando sia Discendente. Entrano a ragionare della forza del tacito , e dell'espresso Gravame . Dicono , che essendo la forza del tacito , e dell'espresso la stessa , s'intenda , che siasi fatto il Gravame sopra i Feudi nell'universale Fedecommeso istituito . Quindi conchiudono , che non reggendo la Primogenitura del Duca Gio: Filippo sopra il corpo de' suoi Feudi , reggerà per via di tacito Gravame , affinchè il Signor D. Giuseppe ne conseguisca i due terzi almeno del valore , ed i corpi de' Feudi coll'altro terzo restino per legittima alla Figlia Succeditrice dell'ultimo Possessore .

Questa per verità è un'impresa degna del raro talento , e del sommo coraggio de' riveriti Avversarj . Per disimpegno della medesima dovranno dimostrare in prima , che la forza del tacito , e dell'espresso sia sempre eguale , contro la massima comunemente ricevuta , che la forza dell'espresso ella è sempre maggiore . Dovranno poi rispondere a quanto scrisse il *Reggente de Marinis Resolut. Juris lib. 2. cap. 88.* Sostenne costui , che quando il gravame ne' Feudi sia sostenibile per sè stesso , si debba però rigettare , quando il Feudatario gravi prima di Fedecommeso il corpo de' Feudi , e poi soggiunga , che se nel corpo de' Feudi non regga la sua disposizione , grava il Successore Feuda-

ta-

tario nel prezzo. Dovranno altresì insegnarci, che il Gravame sul valore de' feudi lo abbiano • i nostri Supremi Senati ammesso per espressa disposizione di Legge, e non per un antico stile di giudicare: stile per altro da cui non hanno voluto dipartirsi nell'atto stesso, che da tutti si concede, di essere una vera frode, che si fa alle Leggi Feudali, alla volontà del Principe diretto Padrone de' Feudi, ed a' legittimi Successori, che quantunque Eredi dell'ultimo defunto, vengono però col dritto loro tramandato col sangue dal primo Acquirente. Dovrà ora la prima volta intraprendersi, che essendosi tollerato finora questo stile di giudicare, debba ansora introdursi, quando il Gravame non sia espresso, ma tacito: onde possa argomentarsi da un' intenzione secondaria del Testatore.

Qui però di nuovo s'incontreranno nell'amarezza dell' Articolo, se a chi siasi legato invalidamente il Feudo, si debba il prezzo, o per meglio dire, se all'Erede invalidamente istituito ne' Feudi sia obbligato il legittimo Successore Feudatario di pagarne il prezzo. Sicchè ovunque si rivolgano gli Avversarj per via o di tacito, o di espresso Gravame, ritroveranno sempre la difficoltà di non essere nella disposizione del Duca *Gio. Filippo*, nominati affatto i Feudi, e di non potervisi comprendere, perchè quella Primogenitura per niun verso è adattabile a' Feudi.

In quanto poi a' Burgenfatici fin dacchè fu istituito dal Signor D. Giuseppe il Giudizio, gli fu opposto, che non potea esservi ammesso, poichè altri antichi Fedecomessi, a' quali era chiamata la Duchessa D. Isabella ne lo teneano lontano. Dalla Duchessa D. Isabella si è domandato, che si dichiarino spettare a lei tutti i Beni Feudali, e Burgenfatici rimasti nell'

eredità del defunto suo Padre in virtù di una Primogenitura istituita dal Duca *D. Francesco Maria* il Vecchio, di cui ora ragioneremo : senza badare punto all' ordine , che ci si oppone , poichè non si è ciò domandato per via di azione, e di principale petizione, ma per via di eccezione , ed in un giudizio d' Immissione, in cui il S. G. ha voluto tenere soltanto presente la giustizia.

RAGIONASI DEL
TESTAMENTO,
E DELLA PRIMOGENITURA IN
ESSO ISTITUITA
DAL DUCA
FRANCESCO MARIA IL VECCHIO
NEL 1727.

Dicemmo già nella serie del fatto, che il Duca *Francesco Maria* il Vecchio dopo di avere ordinato a' suoi Esecutori Testamentarij , che nettassero la sua Eredità da' debiti, e che assicurassero il corso di ciò, che dovea soddisfarsi annualmente, istituì con separato Capitolo Eredi nella Legittima tutti i suoi Figli, tra' quali era senza dubbio *Gio: Filippo* suo Primogenito allora Principe di Molfetta. Con altro separato Capitolo fece poi la seguente dichiarazione: *Dichiaro per mio Erede Universale il mio Figlio D. Gio: Filippo Spinola Principe di Molfetta, o chi avrà causa da lui da Primogenito in Primogenito (a).*

La Chiamata di un Figlio Primogenito , e di chi abbia causa da un tale Figlio colla qualità, e clausola da Primogenito in Primogenito importa nelle Spagne, in cui questo Testamento fu fatto , una vera propria , e regolare Primogenitura . Ed in questa qualità non vi sia espressa Chiamata de' soli Maschi per contemplazione della Famiglia , non sono certamente escluse le Femine. Quindi in sì fatta Primogenitura non può la Figlia, dell'ultimo Possessore essere esclusa dal Zio. Dice perciò la Duchessa *D. Isabella*, che di tutti i Beni , che il Duca *Gio: Filippo* ebbe dal

(a) Fol. 369. a t. *Proces. Heredit.*

dal Duca *Francesco Maria* il Vecchio, ella è in virtù della Primogenitura da costui ordinata la vera succeditrice, ad esclusione del Signor D. Giuseppe suo Zio. Dice in oltre, che per questa Primogenitura; se altra ragione le mancasse, lo escluderebbe anche da' Feudali. Egli è vero, che i Feudi non sono espressamente nominati; ma nulla rileva in questo caso. Una Primogenitura ordinata semplicemente da Primogenito in Primogenito in persona de' legittimi successori, non alterando la regola, e l'ordine regolare della Successione comprende senza dubbio i Feudi, quantunque non espressi. Questa è una massima; che preme troppo agli Avversarij di avere per indubitabile. Ed essendo questa Primogenitura ordinata nel 1727. non può dubitarsi della sua validità, poichè viene assistita dalla Grazia del 1655. Preme però poco alla Duchessa D. Isabella di sostenerne la validità in quanto a' Feudi, che per altra ragione a lei si appartengono: onde l'opponere al Signor D. Giuseppe in quanto a' Burgenfatici. Crede però egli schermirsene, col dire, che la disposizione dell' Avolo non contiene fedecommeffo Primogeniale, ma una semplice sostituzione volgare. E l'interpreta, come se il Testatore avesse voluto dire, che egli dichiarava suo erede *Gio: Filippo* Principe di Molfetta liberamente: e che qualora costui o gli premorisse, o non volesse, o non potesse accertare la sua Eredità, in tale caso chiamava chi avesse causa da lui da Primogenito in Primogenito. Osserva, che disse il Testatore: *Gio: Filippo o chi avrà causa da lui*: e non disse già che dichiarava suo Erede Universale *Gio: Filippo*, e chi avesse causa da lui. La particola alternativa O dinota Sostituzione Volgare, e non già Sostituzione Fedecommeffaria.

Oltre.

Oltre a ciò si riflette , che Gio: Filippo stesso nel dichiararsi Erede Testamentario di suo Padre : non si dichiarò tale con peso di Primogenitura , o di Maggiorato alcuno : e che liberamente divise co' Secondogeniti i Burgenfatici Erèditarij del Padre . Quindi si conchiude , che anche costui ebbe per semplice Sostituzione Volgare quella , che Noi diciamo Fedecommessaria , e con qualità di Primogenitura .

Tutto il dubbio adunque par che si riduca a vedere , se quell' O , che a giudizio degli Avversarij dovrebbe essere una particola congiuntiva di E , dinoti nella Disposizione , di cui trattiamo , Sostituzione Volgare , Non possiamo negare , che regolarmente la massima sia vera . Ma sentansi le ragioni , che adduce per sè la Duchessa D. Isabella per sostenere , che quella Sostituzione sia Fedecommissaria .

Non può negarsi , che ne' Testamenti non debba semplicemente attendersi alle parole , ma alla mente del Testatore , ed a tutto il Contesto della di lui Disposizione . Il Duca *Francesco Maria* il Vecchio fé il suo Testamento in età assai decrepita , ed in tale stato , che il dì seguente se ne morì . In quell'età , ed in quello stato , sarebbe stata troppo ridicola una semplice sostituzione Volgare . Chiama egli non il Figlio Primogenito del Duca *Gio: Filippo* suo Figlio , ma chi avea Causa da lui in qualità di Primogenito . Significava con ciò la Chiamata o del Figlio Primogenito di *Gio: Filippo* , o di qualunque Figlio , o Figlia di *Gio: Filippo* , o pure discendente Maschio , o Femmina , che avessero causa da lui . In difetto de' Figli , e Discendenti significava i Fratelli tutti di *Gio: Filippo* , e le Sorelle , che da lui avessero causa , ed i Discendenti Maschi , e Femmine di costoro col-
la

la qualità di Primogenitura . Or senza passare piu oltre non si può credere , che al Duca *Francesco Maria* venisse in pensiero , che fra quelle ore , che gli rimaneano di vita , se ne morisse prima di lui *Gio: Filippo* suo Figlio , i Figli tutti di *Gio: Filippo* , e forse i Fratelli ancora : o pure , che tutti costoro o non volessero , o non potessero adire la sua Eredità : onde per non morire intestato , chiamar volesse con semplice Sostituzione Volgare chiunque avesse Causa dal Principe di Molfetta suo Figlio .

Sarebbe anche cosa stranissima , che a tanto pensasse per chiamare con una semplice Sostituzione Volgare quel grandissimo numero di Persone contenute in quelle parole : *Cbi avrà causa da lui* . E non volesse piuttosto per utile di queste stesse Persone a lui dilette ordinare una Primogenitura : quando già chiama i Primogeniti dopo il Figlio colla Clausola *da Primogenito in Primogenito* .

Questa clausola non dà luogo a sofisticare sulle parole : *Dichiaro per mio EREDE UNIVERSALE* , che per loro stesse , e distaccate dal discorso , che siegue , potrebbero importare disposizione *diretta* : Poichè oltre al trattarsi di un Fedecommesso *Universale* , per cui non improprie sono le parole di Erede *Universale* , essendo rispetto al Testatore chiunque vi succeda suo *Universale erede* ; oltre all' essere la parola *Dichiaro* propria a comprendere egualmente le *dirette* , che le *obbligue* disposizioni , il tratto perpetuo di tempo , che da età in età si dimostra per la clausola *da Primogenito in Primogenito* fa sì , che le parole , anche a tutto rigore *dirette* , si rendano obbligue , acciocchè importino Fedecommesso (1) .

Dif.

(a) *Parum vero refert , an substitutio sit concepta per verba directa , seu vul-*

Difficilmente poi s' intenderebbe a qual fine volesse egli, che gli Esecutori Testamentarj nettassero la sua Eredità da' Debiti: quando non volesse istituirvi Fedecom- messo. A nulla giovava, che i debiti si togliessero subito dagli Esecutori Testamentarj. Se andando libera in mano dell'erede Istituito, o del Sostituito volgare, tutta la roba, se ne poteano contrarre quanti si voleano de' nuovi, e disporre interamente della roba medesima.

Riflettasi, che istituì tutti i Figli nella legittima, comprendendovi il Duca Gio: Filippo. E poi con separato Capitolo lo dichiarò Erede Universale: il che non può sanamente intendersi: qualora non avesse voluto assegnare al suo Primogenito separatamente la sua legittima, e sottoporre il di più della sua Eredità a Primogenitura.

Sopra ogni altra cosa però egli è degno di riflessione, che il Testatore non chiama assolutamente chi ha Causa da Gio: Filippo: ma lo chiama colla qualità di Primogenito: e vuole, che la Successione verso di Gio: Filippo sia regolata da *Primogenito* in Primogenito. Se chiamava semplicemente chi avesse avuta Causa da lui, sarebbero succeduti ne' suoi Burgensatici quanti o Figli, o Discendenti, o Collaterali avesse avuti per legittimi Successori il Duca D. Gio: Filippo. Questo sarebbe stato l'effetto di quella, che il Signor D. Giuseppe interpreta per Sostituzione Volgare. La

ro-

vulgaria, quando respicit tractum temporis successuum, & personas longe ab inde tempore nascituras; quia tunc adhuc substitutio est etiam fideicommissaria; & verba directa obliquantur ad hoc ut substitutio possit in tractu temporis, pendente per testatorem in futuris descendantibus in eadem substitutione vocatis verificari. Mansi, post innumeros fere consulti. 46. num. 10.

roba Bargensatica si sarebbe divisa in tante porzioni, quanti erano i legittimi Successori del Figlio, che qualora erano molti si sarebbe dissipata con tale divisione. Il Testatore la volle unita in una sola Persona, chiamando il Primogenito, che avesse Causa da Gio: Filippo. Or chi non sa, che il piu forte argomento per la Primogenitura sia appunto quello, di volere in una sola Persona unita tutta la roba; Ed in questa Persona medesima la qualità di Primogenito?

Continuando nella medesima riflessione ~~evanisce~~ già il dubbio, che si muove su la particola alternativa. Se la volontà del Testatore indica diversa intenzione da quel che suona, dee si rivolgere in Congiuntiva. Sicchè quella particola alternativa di O dee nel caso nostro intendersi per congiuntiva di E, affinchè le parole sieno concordi alla mente del Testatore (a). Nè si possono altrimenti intendere senza indurre manifesta contraddizione in un medesimo individuo senso del Defunto. Chiama il Testatore; chi avesse Causa dal Duca Gio: Filippo. Se costui non acquistava l'eredità, come potea dare Causa ad un altro?

Ingegnosamente interpretano gli Ayversarj questo *aver Causa*. Dicono, che dal Duca Gio: Filippo avrebbero avuto causa i suoi Figli: Se come nati da lui succedeano all'Avolo in virtù della Sostituzione Volgare. Non sappiamo però, se questo *aver Causa* venga bene interpretato nel fatto, in cui siamo, per Causa di generazione. Ma se quella è Sostituzione Volgare, in cui non sono chiamati i soli Figli di Gio: Filippo,

K ma

(a) *Sape ita comparatum est, ut & conjuncta pro disjunctis accipiantur; & disjuncta pro conjunctis l. sape de V. S. & ibi DD.*

ma i Fratelli , e Sorelle , e qualunque suo Congiunto , che in difetto de' piu prossimi rappresentasse la figura di suo Primogenito , bisognerà che si spieghi , come un Fratello , o altro Congiunto possa dirsi , che avesse causa da lui . E se ciò non potrà mai dirsi , bisognerà asserire , che per colui , che avesse Causa del Duca Gio: Filippo , intese il Testatore un Primogenito , a cui dalle mani di Gio: Filippo dovrebbe in progresso di tempo pervenire la roba : Che Gio: Filippo dovea prima acquistare , e poi tramandare ad altri la Successione ; E ad altri , che avesse la qualità , rispetto a lui , di *Primogenito* . .

Si rende vie piu fuori di qualunque esitazione , che la particola alternativa *O* bisogni rivolgerla in *Congiuntiva* dalla clausola , in cui termina tutto il discorso del Testatore , e che posta in fine , lo regola intieramente , perchè a tutto si riferisce : *da Primogenito in Primogenito* . Non può difficoltà , che il cangiamento dell' *alternativa* in *coniuntiva* debba farsi , quando nella disposizione del Testatore vi sieno parole dinotanti lungo tratto di tempo ; e massimamente , quando a lungo tratto di tempo sia unita una Successione di grado in grado . E chi dubita , che la Chiamata da Primogenito in Primogenito non porti di sua natura Successione perpetua da grado in grado , e durevole per lungo tempo per quanto durerà la Discendenza del Disponente , e sovente ancora per quanto durerà la Discendenza de' suoi Collaterali (a) ?

Invano contro quanto da Noi si è detto , si ricorre alla
ta-

(a) *Cumanus , Decius , Parisius , alique apud Molin. de Hispan. Primogen. lib. 1. cap. 5. num. 7. & num. 39. & ibi Adden. Fusar. de subtit. quest. 479. num. 77.*

racita interpretazione , che dicefi di averla data il Duca Gio: Filippo o nella Spedizione del Preambolo , o nella divisione fatta de' Burgenfatici co' suoi Fratelli. Il Preambolo contiene la Clausola *cum oneribus in Testamento contentis* . Questa è atta ad abbracciare i pesi tanto de' Legati; quanto de' Fedecommessi. A' Fratelli Secondogeniti spettavano le loro Legittime: onde in esecuzione del Testamento la divisione de' Burgenfatici era indispensabile: poichè detratte le legittime di tutti i Figli, quel , che sopravanzava , rimaneva sotto il vincolo del Maggiorato . Giacchè però gli Avversarj credono di tanta efficacia l'interpretazione di chi è chiamato al Fedecommeso, che rendaci sicuri nel dubbio di esservi, o no, ricordinsi della Procura del Signor D. Giuseppe; e riflettano , se migliore, e piu chiara interpretazione possa darsi di quella , che diè questi nell'affermare , che i Feudi spettavano a lui come Primogenito in virtù del Testamento dell'Avolo (a).

Sembraci adunque di avere bastantemente dimostrato , che la Sostituzione ordinata da *Francesco Maria* il vecchio debba intendersi per Fedecommissaria. S'ella è tale , viene anco ad essere una vera , e regolare Primogenitura. Per la medesima il Signor D. Giuseppe nulla potrebbe pretendere su la roba del Duca *Francesco Maria* il vecchio , se non se quanto spettò di legittima a Gio: Filippo suo Padre nella divisione fatta co' suoi Fratelli.

NE' sopra questa il dritto di Primogenitura , istituita poi da detto Gio: Filippo, farà , che tutto

K 2

pos-

(a) *Fol. . . . vol. scripturarum.*

SI ESAMINA
QUAL PORZIONE
POSSA CONSEGUI-
RE IL SIGNOR
D. GIUSEPPE SU
DE' BENI BUR-
GENSATICI SOT-
TOPOSTI ALLA
PRIMOGENITU-
RA DAL DUCA
GIO: FILIPPO SVO
PADRE.

possa conseguire il Signor D. Giuseppe quel che a suo Padre si appartenea. Bisogna detrarre prima la Legittima spettante al Duca *Francesco Maria* il Giovane, a cui è succeduta la Duchessa D. Isabella. Questa detrazione dovrà precedere all'acquisto del Signor D. Giuseppe; non meno per disposizione di legge, che per volontà del Testatore, da cui si ordinò la Primogenitura detrarre prima le Legittime.

Farà acquisto il Signor D. Giuseppe di quel, che detrarre le Legittime anzidette, rimanga su la porzione di legittima, che al Duca *Gio: Filippo* suo Padre spettò nella divisione co' suoi Fratelli: quando il S.C. abbia per vero, che siasi purificato il Caso di essere egli succeduto alla Primogenitura Paterna di esso Duca *Gio: Filippo*, su di che userebbe questo Supremo Senato non piccola Equità.

Egli è succeduto nella primogenitura di *Gio: Filippo* *estinguendosi, ed evacuandosi la Linea* Maschile del Principe di Molfetta. Ma non avendo l'ultimo Principe di Molfetta lasciato di se Maschio alcuno, la Linea Maschile del medesimo non vi è stata, né è cominciata mai. Onde la Chiamata del Signor D. Giuseppe nel proprio caso, in cui l'invita il Testatore, non si è verificata. Egli è notissima nel Foro l'ardua Quistione, se il Chiamato *in Casu deficiëntia*, sia anche chiamato *in casu non existentia*. In questa quistione si potrebbero addurre per l'una, e per l'altra opinione gravissimi Autori. Si usi tutta l'equità, nè sieguasi l'opinione di *Oltredo Consil. 177*. Insiste costui sul proprio significato delle parole: E che trattandosi di Fedecommeso, non debba ricederli dal proprio significato delle medesime si attenda l'opinione di chi distingue fra sostituzione diretta, e Fedecommesaria, e nella prima riget-
ta

ta l' oppinione di *Otrado* per evitare, che il Testatore non muoja senza Erede, e nella seconda l'abbraccia per motivo di essere ne' Fedecommessi proibita l'estensione da caso a caso. Si siegua l'oppinione di coloro, i quali vogliono, che non concorrendovi particolari congetture favorevoli all' intenzione del Testatore, sia meglio interpretarla a favore del Chiamato. Questa però non è altro, che una presunzione, la quale cessa, ove vi sieno delle congetture in contrario. Riducesi ad una pura quistione di fatto, e di volontà, dove l'arbitrio del Giudice può piu o meno dilatarsi giusta le varie circostanze: Secondo giudiziosamente osserva il *Card. de Luca de Fideicommissis discursi*. 90. Concedasi questa favorevole presunzione al Signor D. Giuseppe. Si ammetta: che ne' Testamenti il *caso deficientiae* comprenda tacitamente anche il diverso caso *non existentiae*: Vi è però contro di lui una congettura potentissima a far credere, che la mente del Duca *Gio. Filippo* non fu di chiamarlo alla Primogenitura, se la Linea del Principe di Molfetta non cominciasse: come lo chiamò, se cominciata si estinguesse, e venisse ad evacuarli. Sorge ciò dal vedere, che ove il Testatore volle chiamare le Linee seguenti tanto nel caso *deficientiae*, quanto nel caso *non existentiae* lo fece espressamente, e distintamente.

Le Parole, con cui fu nella Primogenitura del Duca *Gio. Filippo* chiamato il Sig. D. Giuseppe, sono queste: *nel caso poi di estinguerli, ed evacuarli la detta Linea Mascolina del Principe di Molfetta, succeda il detto mio Figlio legittimo, e naturale D. Giuseppe*. Le parole poi, con cui si chiama la Contessa Scotti sono: *E mancando la detta Linea Mascolina (parlasi relativamente a quella di D. Giuseppe) succeda la predetta*
 Con-

Contessa D. Teresa Scotti mia Figlia . Queste parole senza dubbio nel loro proprio naturale senso significano il solo caso *deficientie* . Ed ecco come si spiega il Testatore , quando vuole comprendere ancora il caso *non existentie* . Fa egli altre istituzioni , e le spiega in questi termini : *accadendo poi, che anche questa Linea Mascolina non vi fosse , e mancasse (a) . E non essendovi , o mancando la detta Figlia Primogenita dell'ultimo Possessore Maschio di Maschio (b) . Mancando poi , o non essendovi la detta Figlia Primogenita nella predetta di lui Linea Mascolina (c) . Nel caso poi, che non vi sia , o estingua la detta Linea Mascolina (d) . Non essendovi , o estinguendosi la detta Linea Mascolina di detta Figlia secondogenita (e) . la quale Linea non vi essendo , o mancando voglio , che succeda la Figlia Secondogenita immediata . . . Mancando poi , o non vi essendo questa Linea Mascolina , voglio , che si ritorni di nuovo a Discendenti di detto Principe di Molfetta mio Primogenito (f) .*

La maniera diversa di parlare , che usi il Testatore ne' diversi casi , ella è congettura fortissima : onde si argomenti diversa disposizione . In sette luoghi il Duca Gio: Filippo dove volle comprendere a favore delle Linee chiamate , e delle particolari Persone Sostituite l'uno , e l'altro caso , espresse l'uno , e l'altro distintamente . Ne' due primi dove potendolo fare , non si spiegò con eguale facilità , bisogna dire , che non volle comprendere-

(a) Fol. 22. a 1. & 23. Proces. Interps. Decr.

(b) Fol. 23. a 2. d. Proces.

(c) Fol. 24. d. Proces.

(d) Fol. 24. a 1.

(e) Fol. 25.

(f) Dist. fol. 25. a 2.

dere il caso della non esistenza . Nè dee ciò recare maraviglia a chi ben rifletta sul tenore di tutta questa Primogenitura di *Gio: Filippo* . Il Testatore non ebbe in mira certamente l' *Agnazione* . Se avesse egli riguardato a questa , non vedremmo quel salto , che si fa dalle Discendenze maschili de' suoi Figli , a' Discendenti dell' estranea Famiglia *Scotti* . Vedremmo chiamati , se non tutti i Parenti di Casa Spinola , almeno i proprj suoi Fratelli , che apparisce dal Testamento di essersi da *Gio: Filippo* prediletti , poichè gli onorò di Legati , e gli fece suoi Esecutori Testamentarj . Ebbe in mente soltanto la sua Discendenza legittima , e naturale di Maschi , e di Femmine , con prerogativa però de' Maschi . Non dovette innamorarsi molto di que' Maschi , onde escludesse la Figlia già nata del Principe di Molfetta per riguardo del Signor D. Giuseppe , in cui secondo l'idea del Testatore fu considerato il Sesso , e non la Famiglia : mentre per la Contessa *Scotti* non potea considerarsi nè l'una , nè l'altra qualità . E così chiamando la Contessa *Scotti* in estinzione della Linea del Signor D. Giuseppe , non dovè chiamarla nè anco , se non cominciassè in costui la Linea Maschile , e vi rimanesse una Figlia Femmina . Vollè piuttosto , che in tale caso la roba posseduta dal Padre non si togliesse crudelmente alla Figlia .

Aggiungasi a ciò , che trattando Noi con un Testatore , il quale regola in una maniera singolare , e forse non ancora udita la sua Disposizione , meglio si è d'interpetrarla , come suonano le parole nel loro senso naturale , che andar vagando per mezzo di conghietture sempre incerte , ma fallacissime poi , ove si tratti di un Testatore , che pensi sì stranamente . E perciò
la-

sarà sempre vero, che se il S. C. interpreti la volontà del Duca *Gio: Filippo*, come favorevole al Signor D. Giuseppe nel caso oggi avvenuto, non espresso nel Testamento del Padre, verrebbe ad ottenere somma equità da questo Supremo Senato. Dee però rimanere contento, che si renda alla Nipote un esatta, e rigorosa giustizia nel dichiarare i Feudi non soggetti alla Primogenitura del Duca *Gio: Filippo*, ed i Burgenfatici pervenuti a costui dall' Eredità di *Francesco Maria* il Vecchio suo Padre, non essere soggetti, se non se per la sola legittima, che lo stesso Duca *Gio: Filippo* conseguì. E così speriamo, che debba dal S. C. profferirsi la Sentenza per questa prima Causa della Primogenitura. Noi intanto facciamo passaggio all'altra dell' Immissione.

DELL' IMMIS-
SIONE A' BENI
EREDITARJ DEL
DUCA FRANCE-
SCO MARIA IL
GIOVANE ULTI-
MO DEFUNTO.

L' Immissione ne' Beni Ereditarij del Duca *Francesco Maria* il giovane si dee alla Duchessa D. Isabella sua Figliuola, o come Succeditrice Legittima, se il Testamento, che dice si del Padre non è vero: o se è vero, come Erede Testamentaria del medesimo. Intorno alla verità di questo Testamento proponemmo alcuni dubbj in Vicaria: giusta gli avvisi ricevuti da *Madrid*, affinchè si rendessero semplicemente presenti nella spedizione del Preambolo; essendosene per altro presentate le copie tanto in Vicaria, quando in Consiglio, colla clausola, *si & in quantum*. Si osservò, che quel Testamento fu stipulato in mezzo a' soli Familiari del Duca *Francesco Maria*, a' quali si lasciarono considerabili Legati vitalizj di annui ducati due-mila ottocento. La Giovane Figlia era in Monistero. La Moglie in Italia. In Italia i Fratelli, ed i Zii. Si veggono espressi i nomi, e cognomi di tai Familiari

liari coll'ufizio, che aveano in Corte. Del solo Fratello D. Giuseppe non si rammentò il nome. Di più questo Testamento non fu sottoscritto da esso Duca *Francesco Maria*. Si afferma ciò, e si attesta nell'atto del rogito. E dicesti di essere ciò avvenuto, *perchè l'Eccellentissimo Signore disse non poter firmare per la gravezza della sua infermità*. A questo Atto di rogito ne precedè un altro direttamente contrario, in cui si disse, che il Duca *Francesco Maria* avea rogato, e firmato il Testamento avanti del Notajo, e di que' medesimi Testimonj, che dissero poi di non averlo potuto firmare (a). Si ponderò, che questa contraddizione non potea salvarsi colla firma interiore del Testamento: poichè consegnatosi chiuso al Notajo in un Piegio, non aveano potuta vederla i Testimonj. Si disse, che questa solennità del rogito, non si era per legge abolita nelle Spagne (b): e che ciò vedesi chiaramente osservato nel Testamento del Duca *Francesco Maria* il Vecchio fatto anche nella Corte di *Madrid* nel 1727. Non si sapea, se in questo Testamento vi fosse in luogo di sette suggelli impresso almeno quello del Notajo; giusta la *L. 3. di Toro*. Non fu esibito da Notar Bobadilla, che lo rogò, ma da uno degli Esecutori Testamentarj: nè sappiamo cosa veruna della di lui cucitura richiesta tanto per diritto comune, quanto per quello delle Spagne.

Queste furono, le ponderazioni, che si fecero in *Vicaria* intorno alla verità del Testamento del Duca *Francesco Maria* il giovane ultimo defunto. Noi però posta anco la di lui verità, esamineremo quel che contiene il

L

Te.

(a) *Fol. 92. a 1. Lit. B. Proces. Haredisatis, & dict. Fol. Lis. A.*

(b) *Azzevedo ad l. 1. Tit. 4. lib. 3. recopilat. N. 48. & segg.*

Testamento medesimo. Vengono nel principio di questo Testamento fatti varj Legati secondo lo stile, che si usa nelle Spagne, ed in moltissime parti d' Italia, Si viene indi all' Istituzione dell' Erede concepita in questi precisi termini.

E nel rimanente, che resterà di tutti i miei beni mobili, stabili, rendite, diritti, e azioni, che possiedo, e possederò, e mi appartengono, e possono appartenere, per qualsivoglia titolo, causa, o ragione, che sia, lascio, o nomino per mia UNICA, E UNIVERSALE erede l' Eccellentissima Signora D. Isabella Spinola mia Figlia, e della nominata Eccellentissima Signora D. Marianna Francesca Spinola mia legittima Moglie: Affinchè quello, che così mi SPETTASSE, E APPARTENESSE LO EREDITI, ED ABBA INTIERAMENTE. E per quel che riguarda il DUCATO DI S. PIETRO succeda in esso mio Fratello, A CUI SPETTA, e li priego, che mi raccomandino a Dio.

L'erede scritta, *Erede Universale, Erede Unica*, ognuno ben vede che è *D. Isabella Spinola* figlia del Testatore: e che lo è in tutti i Beni del medesimo. Dichiarò egli, che la fa *Erede Unica*, affinchè abbia tutti i Beni, e gli erediti intieramente. Or chi direbbe, che in tale Istituzione di Erede non vengano compresi i Feudi? Il Signor *D. Giuseppe Spinola* vuole, che il Duca *Francesco Maria* in tutte quelle ampie parole avesse istituita Erede la Figlia ne' soli Beni Burgensatici. Vuole, che ne' Feudali fosse egli l' Erede istituito in quelle poche, e secchissime parole, dove si parla del *Ducato di S. Pietro*, e di un Fratello non chiamato per nome. Si aggiugne, che ciò era in esecuzione della Primogenitura istituita dal Duca *Gio: Filippo*, per cui i Feudi a lui si apparteneano: che
ciò

ciò s'intese in que' brevi accenti : *E rispetto al Ducato di S. Pietro succeda mio Fratello, a cui spetta.*

Desidereremmo però sapere , posto ciò , che cosa mai volesse intendere l'ultimo defunto Duca per quel *rimanente* , in cui tanto generosamente , e con tante vive , e magnifiche espressioni fu istituita D. Isabella *Erede-Universale, ed Unica* . Non ebbe mai quel Cavaliere nè in Italia, nè in Ispagna, nè in qualunque altra regione del Mondo cosa alcuna , che fosse di suo proprio acquisto. Tutto gli era pervenuto dall'eredità di *Gio: Filippo* suo Padre , e di *Luca Spinola* suo Zio . Su de' Beni di costoro si vuole , che non potesse egli fare Disposizione alcuna. Di che dunque avrebbe fatta erede la Figlia con quelle tanto magnifiche, e vive espressioni? Gli rimaneva la legittima in i Beni del Padre , e non altro . Ma ben picciola cosa si era quella. Avea il Duca *Gio: Filippo* lasciati cinque Figli tra Maschi , e Femmine . Inoltre questa ragione di legittima era obbligata per que' ducati cinquantamila , che *Luca Spinola* gli pagò per dote della Figlia , per cui forse non bastava tutta quella legittima. Doveano parimente soddisfarsi altri annui ducati due mila ottocento Vitalizj lasciati dal Testatore a' suoi Familiari . Sicchè l'Istituzione in persona della Figlia interpretata, come la vuole il Signor D. Giuseppe, ne' soli *Bürgensatici* liberi, fu drizzata dal Testatore ad aggravare la Figlia de' suoi proprj debiti, e non ad arricchirla contro quel che dichiarava per altro nel Testamento medesimo.

Ma se il Signor D. Giuseppe vuole restringere questa Istituzione universale a' soli *Burgensatici* , non sappiamo come possa schermirsi nella Causa della Primogenitura , in cui egli pretende, che nell'Istituzione U-

SI PRUOVA, CHE
NELL' ISTITU-
ZIONE DI ERE-
DE UNIVERSA-
LE, ED UNICA
FATTA A FAVO-
RE DELLA FI-
GLIA VENIVANO
CHIARAMENTE
COMPRESI TUT-
TI I FEUDI E-
REDITARIJ PA-
TERNI.

niversale del Successore immediato ne' Feudi vengano senza fallo compresi i Feudi medesimi. Dice però, che per comprendervisi debba farsi, e nominarsi l'Erede in tutti, e *qualsivoglia* suoi Beni: Che qualora vi manchi la parola *qualsivoglia*, i Beni Feudali sieno esclusi. Ne assegna per ragione, che i Beni Feudali sieno *diversi generis*: Che non s'intendano compresi ne' Beni *spettanti* al Testatore, giacchè propriamente parlando, non gli spettano. Soggiugne, che il detto Duca *Francesco Maria* in un mandato di Procura lasciato nel 1750. in questa Città avea parlato quasi cogli stessi termini usati nel Testamento: e pure quella Procura erasi fatta per soli *Beni Burgensatici*.

La Massima però dettata dalle Leggi Feudali, e Civili, e costantemente ricevuta nel Foro c'insegna il contrario. Vengono i nostri Feudi *in petitione hereditaria*; e per conseguente sono compresi nell' Istituzione di Erede; quando anche non se ne sia fatta espressa menzione. Basta, che l'Erede istituito sia Colui, che per Legge d'Investitura è chiamato alla Successione. Surse solamente il dubbio tra' Feudisti, se ciò procedesse, qualora fosse istituito Erede taluno, che quantunque compreso nell' Investitura, non fosse però l'Immediato Successore. In questo dubbio quasi tutti i Feudisti, e particolarmente i nostri sostennero di no. L' Istituzione di chi non è immediato Successore ne' Feudi, rende in quanto a' Feudi medesimi nullo il Testamento. Si reputa egualmente invalida l' Istituzione, se si chiami il non prossimo Successore, o l'Estraneo. Fra' nostri volle sostenere il contrario il *Reggente Tappia*, e *Capecelatro*; difendendo però in via esecutiva, e non già in via ordinaria il diritto dell'

dell'Erede Istituito. Ma nelle cause, in cui scrissero questi due Autori, le Decisioni anche in via esecutiva furono contrarie al singolare loro sentimento, ed uniformi alla sentenza comune (a).

Insorse poi un altro dubbio, se potendo i nostri Feudatarij per virtù della Grazia contenuta nella Prammatica 33. de Feudis istituire l'Agnato maschio, a cui spetterebbe la Successione per la Comune Legge de' nostri Feudi, se non fosse preceduto da Femmina più prossima in grado, vengano nell'Istituzione di un tale Agnato compresi i *Beni Feudali* non nominati espressamente dal Testatore. Il dubbio fu toccato di passaggio dal *Reggente Capecelatro*. E fu problematicamente esaminato con lungo discorso nelle sue Lettere Feudali dal Consigliere *Giuseppe de Rosa*.

Considerò egli a favore dell'Agnato remoto, che i Feudi non vengono regolarmente nel generale discorso, e nella generale disposizione per Testamento espresso delle Consuetudini Feudali: Che però a questa disposizione del Diritto Feudale non avea dato motivo il difetto di facoltà, ma un difetto presunto di volontà del Feudatario. Quindi argomentò, che de' Feudi, come cosa molto pregevole, non debba crederli di essersene fatta disposizione, qualora non se ne faccia espressa menzione: Che questa presunzione dovea cessare, ove il discorso fosse concepito con termini di molto ampia significazione.

Distinse perciò lo stesso Autore l'espressioni concepite in termini universali da quelle concepite in termini generali. Si avvalse dell'Autorità del Consigliere *Gizzarelli Decis. 88.* Leggesi presso il medesimo una tale

(a) *Tap. Decis. 1. Capyc. Latr. Decis. 2.*

le distinzione, e se ne avvalse il *de Rosa* per dedurre, che l'essere l'Agnato istituito Erede, bastava a farlo credere istituito ne' Feudi, ed a far presumere, che il Testatore si fosse avvaluto della Grazia, poichè il titolo d' *Istituzione* di Erede è sempre titolo universale.

Facea però gran forza in contrario, che la *Grazia* era concepita in modo, onde potea comprendersi il bisogno di nominare espressamente i Feudi: giacchè si dava solamente arbitrio al Testatore, non s' imponea necessità d'istituire l'Agnato. Si aggiungeva, che i Feudi erano ereditarij nel Regno, e venivano *in petitione hereditatis*. Ma si doveano a' Successori anche *ex pacto*, & *providentia*. Quindi inferivasi, che il prossimo Successore Maschio, o Femmina che fosse, avendo il dritto di succedere per Legge d' Investitura, bisognava, che chiaramente si spiegasse il Feudatario, quando risolvea di spogliarne la Femmina immediata Succeditrice.

Nulla decise il Consigliere *de Rosa*. Ma in fine della sua lettura consigliò i Feudatarij, che nelle loro disposizioni o nominassero espressamente i Feudi: o usassero parole ampie, ed universali, come farebbono per esempio: *Institus in omnibus, & quibuscumque bonis*. *De Rosa Lectur.* 12. per tot. In altra sua Opera difese però assolutamente, che nel proposto caso non venivano compresi. *Consult. posthuma* 18. n. 16.

Roderico si appigliò al sentimento, che il Consigliere *de Rosa* avea rigettato nella sua Consultazione. Osservò, che la distinzione tra parole *universali*, e *generalì* non era applicabile alla quistione proposta, poichè l' Istituzione di Erede portava sempre titolo universale: Che il Consigliere *Gizzarello* non avea applicata quella

la distinzione di parole *generali*, ed *universali* all'Istituzione di Erede, ma solamente agli Atti tra' vivi; come nelle Donazioni, Rinunzie, o Ipoteche *Roderio ad Pragm. 33. De Feud. Cap. 8. a N. 2. ad 6.*

Non piacque a *Carlo di Alesio* il sentimento di *Roderio*. Non seppe però replicare alla ragione di essere sempre universale il titolo di Erede. Esaggerò, che altro era l'Eredità, altro i Beni Ereditarij; altra l'*Università Juris*, altra l'*Università Corporum*. *Alex. ad Capyc. Litr. Consult. 77.*

Questa riflessione però di *Alesio* non fa al proposito nè a favore, nè contra. Dicea bene dall'altra parte *Roderio* all'interpretare la Decisione di *Gizzarello*. Fu costui lontanissimo dal credere, che nella semplice Istituzione di Erede non venissero compresi i Feudi. Anzi per provare, che venivano compresi nell'*obbligazione* universale, prese argomento dal venire compresi nell'Istituzione universale *Erga venit Feudum* (dicea da *Gizzarello dec. 88. sub n. 6.*) *in universali obligatione, sicut in universali Institutione.*

Ora nella nostra specie si vorrebbe confondere la questione agitata in materia della Grazia colla massima indubitabile, che quando l'Istituzione si fa nel prossimo immediato Successore, i Feudi sono indubitabilmente compresi, quantunque non sieno nominati dal Testatore. Egli è per tanto fuori d'ogni questione, che la Duchessa D. Isabella unica Figlia, ed immediata legittima Succeditrice sia istituita Erede anche ne' Feudi: quantunque non veggansi espressamente nominati nel Testamento del Duca *Francesco Maria* di lei Padre.

Si replica però ostinatamente, che in quella parole *fa, e nomino mia Figlia Erede universale, ed unica*, non si com-

si comprendesse un' Istituzione universale . Si viene con ciò a dire in buon linguaggio, che l'Erede universale non è tale . Si è da Noi ripetito più volte , che se nell'istituire il chiamato per legge d' Investitura , o anche una Figlia bisognassero le parole *di tutti, e qualsivoglia miei Beni suggerite dal Consigliere de Rosa* , si leggerebbono assai meglio *spiegate nel Testamento del Duca Francesco Maria* , ove disse . *In tutti i miei beni mobili, stabili, diritti, ragioni, ed azioni, che mi spettano, e spetteranno per qualsivoglia titolo, causa, e ragione che sia.* Ci si oppone però, che queste espressioni non riguardano universalità di Beni, ma universalità di Titoli, e di maniera di possedere . Questo giuoco di parole non merita risposta alcuna . Bisogna, che il Signor D. Giuseppe contro l' *Istituzione universale* di questa Figlia compresa per Legge d' *Investitura* ne' Feudi porti ragioni evidentissime della contraria volontà del Testatore . Quella, che adduce in primo luogo di essere i Feudi Beni *diversi generis* , è malmenata assai dal Gizzarelli , che citano i di lui Difensori . Così questo Autore da loro citato nella *decis. 88.* si esprime: *Dicere, quod non veniunt, quia Feuda sunt diversi generis, & separata, ac distincta ab aliis bonis, & quia in iis non habemus, nisi utile dominium, & non datur facultas libera disponendi, utique ridiculum est, & doctis viris indignum.*

Non è meno insufficiente l'altra ragione, con cui si dice, che i Feudi a Noi propriamente non spettino . La rigettano gli stessi Avversarj'allegando male a proposito nella Causa della Primogenitura le parole di Pomponio nella *L. Perrinere. D. de Verb. Sign. Verbum illud perimere latissime accipitur. Nam & eis rebus petendis aptum est, quae dominis nostri sunt, & eis QUAE*
JURE

JURE ALIQUO possideamus, quantum dominii nostri non sint. Pertinere ad nos etiam ea dicimus, quae in nullâ eorum causâ sunt, sed esse possint.

Sicchè per darli luogo a quel che i nostri Avversarj asseriscono, avrebbe a dirsi, che i Feudatarj non abbiano dominio di sorte alcuna su de' Feudi, nè diritto qualsivisia di possederli. Ed in questa sola ipotesi potrebbe essere vero, che i Feudi propriamente loro non appartengono.

Egli è poi vanissimo di volere interpretare il Testamento del Duca *Francesco Maria* il giovane col Mandato di Procura: e che perciò sotto il nome del Ducato di *S. Pietro* debbano intendersi tutti i Feudi. In questa Procura, di cui si fa tanta pompa, stipolata in Madrid nel mese di Aprile del 1754. da Notar Bobadilla, da cui si rogò il Testamento, si narra in prima, che altra Procura erasi fatta in Napoli in Agosto del 1750. Si pone in bocca del Duca *Francesco Maria* di averla lasciata al Plenipotenziario per la direzione, ed amministrazione di tutti, e qualsivoglia Beni Mobili, Stabili, rendite, ed effetti, che gli poteano toccare, ed appartenere per qualunque titolo, causa, e ragione, che fosse, a che gli appartenessero.

Da questa Procura del 1750. si vuole inferire, che il Duca *Francesco Maria* non potea nel 1750. costituire il suo Plenipotenziario, che per li soli Beni Burgenfatici da lui posseduti in quel tempo prima della morte del Padre. Quindi vuole arguirsi, che quando il Testatore fe' Testamento per mano dello stesso Notar Bobadilla, e disse: Beni tutti, che mi appartengono per qualsivoglia titolo, causa, e ragione, non intese parlare, che de' soli Beni Burgenfatici.

Questa si è quella Procura, di cui dicemmo, di avere

M

fatto

fatto uso il Plenipotenziario in occasione della morte del Duca Gio: Filippo, e che dovea servire tanto per li Beni Burgenfatici, quanto per li Feudali. Or se l'espressioni della Procura, e del Testamento sono le stesse, e scritte da uno stesso Notajo: bisogna conchiudere, che siccome nella Procura il Duca Francesco Maria intese di comprendere i Feudi, così lo intese parimente nell'Istituzione universale fatta nel Testamento a favore della Figlia.

Dicesi troppo francamente, che la Procura del 1750. riguardava i soli Burgenfatici in un tempo, che il Duca Francesco Maria non avea in questo Regno nè Beni Burgenfatici, nè Feudali. La Procura ebbe allora un disegno del tutto diverso. Si prevede, che potea fra poco accadere la morte del Duca Gio: Filippo, siccome nel farne uso, lo dichiarò poi il Plenipotenziario.

Ravvisandosi inutile questa riflessione, ricorresi ad altra interpretazione di quelle parole contenute nel Testamento. *Per lo respectivo al Ducado de S. Pedro, subceda en el mi hermano, a QUIEN LE PERTENECE.*

Incominciassi ad alterarne il senso, come se il Testatore dicesse: e per tutto quello che spetta, affinchè il tutto spettante s'interpreti degli altri Feudi. *Per lo respectivo* se potesse tradursi da parola a parola non significherebbe il Ducato, ma cosa distinta dal Ducato, che avesse con quello qualche rapporto: e sarebbe peggio per lo Sig. D. Giuseppe. *Per lo respectivo* è un'espressione, che giusta la traduzione fattasi dal Segretario del S.C. suona: e per quella che spetta: o pure, ed in quanto al Ducato, o rispetto al Ducato. Et dictio illa *RESPECTU separat, O vim limitationis habet, ut*
non

non excedat id, cui adjicitur (a). Se poi tutto ciò si cancelli, e si dica: *nel Ducato di S. Pietro*, non viene a dirsi nè più, nè meno..

Per dare a credere, che il *Ducato di S. Pietro* significasse tutti i Feudi Ereditarij del Testatore, dicefi inoltre, che la parola *succedat* applicata ad un Feudo solo, porti seco Istituzione di Erede, poichè il Feudo costituisce da sè una cosa universale *Universitas juris*. Si è però altre volte risposto, che il Feudo non è *Universitas juris*, e che al più si potrebbe considerare, come un'Università subalterna: giusta la riflessione del *Card. de Luca Discurs. 52. de Legatis Num. 8. & 9.*

Si è parimente sofisticato dagli Avversarij, che giusta il pensare del *Duca Francesco Maria* il Ducato di S. Pietro, che comprendea tre Feudi, doveasi intendere per tutta la Successione Feudale: Che il *Ducato di S. Pietro* era il titolo più antico della Famiglia: Che di questo titolo aveano fatto uso i suoi Maggiori, sottoscrivendosi così ne' loro Testamenti: ed in tutti i loro pubblici Atti: Che a questo Ducato era annesso il Grandato di Spagna. Chi però non ravvisa in tai sottigliezze una vanità troppo grande? Tutti fanno, che del titolo più antico si avvagliano i nostri principali Baroni in tutte le loro sottoscrizioni, e se ne avvagliano ne' loro Contratti, e ne' loro Testamenti. Ma non perciò si è ancora intapreso, che sotto di quel Titolo vengono compresi tutti i Feudi, e Stati fra di loro separati, e distinti. Tutti i Feudi posseduti dal *Duca Francesco Maria* tanto in Provincia di Trani, quanto in Provincia di Lecce sono tra

M. 2

(a) *Mansi consult. 298. n. 2.*

di loro separati, e distinti, ed acquistati in diversi tempi.

Il *Ducato di S. Pietro* non è una Baronia, che comprenda piu Feudi inseparabili. I Feudi di *Borgagne, e Pasulo* sono indipendenti dalla Terra di *S. Pietro*, su cui *Gio: Battista Spinola* ottenne il titolo di Duca. Non è nè anche vero, che il nostro Testatore prese sempre questo solo titolo: poichè nella Procura prese anche quello di Principe di *Molfetta*. Nè è maraviglia, che questo Titolo di Principe di *Molfetta* non si fosse preso da' suoi Maggiori: mentre *Francesco Maria* suo Avolo lo avea ereditato il primo da *Veronica* sua Madre, e poi tutti i Primogeniti di questa casa presero il Titolo di Principe di *Molfetta*. Del Grandato di Spagna nulla sappiamo di certo. Goderono di questo onore *Francesco Maria* il vecchio, *Gio: Filippo*, ed il nostro Testatore. Ma ci è ignoto, se questo Grandato sia annesso alla Famiglia, o a qualche Feudo, e precisamente al *Ducato di S. Pietro*. Ma questo titolo di Duca, e questo Grandato di Spagna qual nuova forza di attrazione potranno avere per tirarne il Principato di *Molfetta*, e tutta intera la Successione Feudale?

Si giugne però a conoscere, che con questa forza di attrazione non può giugnersi a fare un erede universale ne' Feudi. Si ricorre alle parole *a cui spetta*. Si argomenta, che il Duca *Francesco Maria* avesse voluto dire nel Testamento, che il *Ducato di S. Pietro* spettava al Fratello per la Primogenitura del Duca *Gio: Filippo*, in cui erano compresi tutti i Feudi. Si è però già dimostrato, che in quella Primogenitura non si era fatta parola alcuna di Feudi: Che il nostro Testatore non l'avea mai interpretata, come ora si

VUO-

vuole ; mentre si avea spedito il Preambolo vigore *legis Investitura*, e con questo Preambolo si avea intettato i Feudi, e pagato il Rilevio . Ed al piu potrà dirsi , che il Testatore medesimo credè stabilita su le Terre, che compongono impropriamente il Ducato di S. Pietro la Primogenitura giusta le idee di D. Luca Spinola suo Zio .

Non crediamo poi, che meritino nuova risposta le altre fortigliezze dell'Istituzione di Erede *in re certa*, del *Jus accrescendi*, e del *Jus Unitatis*, & *individuitatis*. Bastantemente vi si è scritto . Qui rammenteremo soltanto, che il Signor D. Giuseppe non è istituito Erede colla parola *succedat* applicata a cosa particolare: onde non vi entra discorso di Erede istituito *in re certa* . Potrebbe al piu considerarsi , come un semplice legatario . Ma con ciò non potrebbe pretendere l'intera Successione Feudale dalla Duchessa D. Isabella . Sarebbe discorrere contra le Massime troppo trite , e con impioanza inescusabile co' termini di *Jus accrescendi* . Sappone questo parti già separate, che poi si uniscano . La Successione de' nostri Feudi ella è *Juris Francorum*, e di natura individua : onde i termini di *Jus accrescendi* sono del tutto inapplicabili . L'effetto poi di quel *Jus Unitatis*, & *individuitatis*, per cui la Vicaria non potendo concedere al Signor D. Giuseppe un Feudo solo, gli concede l'intera Successione Feudale, non merita altro ragionamento . Per non offenderli questa *Individuità* dovea soltanto riputarli inutile il Legato del Ducato di S. Pietro preteso dal Signor D. Giuseppe .

Per questo Articolo risponderemo lungamente all'opinione, che si allegava in contrario di Radoerio . Dimostreremo, che questo Autore non avea parlato con buon senno, e che

e che i suoi detti non erano applicabili alla nostra causa. *Rodoerio* pensò solamente di doverli intendere preferito alla *Femmina* prossima, ed istituito Erede Universale in tutti i Feudi l' *Agnato* rimoto, a cui un Testatore, che fosse ricco di più Feudi, ne lasciasse uno solo (a). Questo caso, di cui intese di parlare *Rodoerio*, non è affatto applicabile alla nostra Causa: mentre non siamo Noi nella specie da lui proposta di un Testatore, che avvalendosi della Grazia, abbia voluto opporsi all'Individuità de' nostri Feudi, lasciando parte all' *Agnato* rimoto, e parte alla *Femmina* prossima succeditrice.

Ultimamente però si è posta in campo altra nuova ragione per fare, che il *Ducato di S. Pietro* voglia significare l'intera Successione Feudale. Diceasi, che questo sia stato il proprio linguaggio della Famiglia *Spinola*. Si ammetta nella Giurisprudenza Feudale questo nuovo linguaggio. Ma nè anco il fatto sussiste. *Gio: Battista Spinola* non potè certamente usarlo, poichè egli non possedè mai il Principato di *Molfetta*. Non può dirsi di averlo usato *Gio: Maria* di lui Figliuolo, poichè non abbiamo del medesimo Disposizione alcuna. *Gio: Filippo* il Vecchio non avea nè anco acquistato il Principato di *Molfetta*, e perciò di questo nuovo linguaggio non potea fare uso. *Veronica Spinola* fu Signora di *Molfetta*, e non già del *Ducato di S. Pietro*. Il primo, che avrebbe potuto usare questo linguaggio, sarebbe stato *Francoesca Maria* il Vecchio. Ma costui nel suo Testamento non parlò di *Molfetta*, nè di *S. Pietro*, nè di Feudo alcuno. E

(a) Può leggerli quanto su ciò da Noi si scrisse nella nostra prima Scrittura *Fol. 43. ed 60.*

così ancora non parlò affatto di Feudi nel suo Testamento, il Duca *Gio. Filippo* Padre del Signor D. Giuseppe. Questo linguaggio adunque è stato ignoto a' Maggiori della casa Spinola.

Ci si replica però, che questo fu il linguaggio di *Francesco Maria* il giovane. Si pruova coll' espressioni contenute nella sua Procura, dove parla degli *Stati*, e *Maggiorati* del Ducato di S. Pietro. Questo argomento farebbe in sè stesso assai frivolo. Tutti fanno, che le Procure si stendono da' *Notaj*. Ma ben s'intendono *Stati*, e *Maggiorati appartenenti al Ducato di S. Pietro* nell' enfatiche maniere dell' idioma, in cui fu dettata la Procura. Questa fu relativa al Legato di *Gio. Battista Spinola*, ed alla convenzione avuta nel 1735. tra il Duca *Gio. Filippo*, ed i suoi Fratelli *Secondogeniti*. In questi contratti sotto il nome di *Ducato di S. Pietro* si compresero anche i Feudi di *Borgagne*, e di *Pajulo*, ed i varj *Burgensatici* annessi a' medesimi: Ed in effetti sotto il nome di *Maggiorati* si veggono in altra parte della Procura medesima compresi gli anzidetti Feudi. Ed ecco come l' espressioni della Procura sono uniformi a quella del Testamento. Credea nel medesimo il Duca *Francesco Maria*, che i Feudi suddetti fossero già sottoposti a *Primogenitura*. E nella Procura anche fu suo pensiero di separare i Beni liberi da que', che credea sottoposti alla *Primogenitura* medesima. Come dunque si potrà interpretare mai, che per li *Stati*, e *Maggiorati appartenenti al Ducato di S. Pietro*, si avesse voluto parlare nel Testamento del Principato di *Molferra*, della *Baronia di Noè*, della *Terra di Solero*, e degli altri Beni Feudali? E come può il Signor D. Giuseppe dire, che questo sia stato il linguaggio della Fami-

Famiglia, quando è stato tutto diverso quello, che ha egli ultimamente usato nella sua Procura? Eccone il proprio tenore. *Fecit, & constituit Procuratorem suum, & loco sui posuit, & ponit Illustrissimum D. Heratium Guidotti absentem, tamquam presentem in Civitate Neapolis degentem &c., specialiter, & expresse ad nomine ipsius Excellentissimi Domini Constituensis, & pro eo possessionem DUCATUS SANCTI PETRI, AG PRINCIPATUS MOLFETÆ, OMNIUMQUE ALIORUM FEUDORUM existentium in Regno Neapolis ad quæ omnia erat admissus tam dictus quon. Excellentissimus D. Jo. Philippus ejus Pater, quam post eum dictus qu. Excellentissimus Franciscus Maria ejus Pater capiendam &c.*

Bisogna adunque conchiudere, che *D. Isabella* istituita dal Padre Erede *Unica, Universale*, fu ancora istituita Erede ne' Feudi. Credè egli di avere de' Beni, de' quali avesse libera la disposizione, ed altri, di cui non potesse disporre. Lasciò tutti i priami alla figlia colle più ampie, e significanti espressioni. Lasciò gli altri a chiunque spettassero. Si aggiunge, che questa per altro potentissima ragione della Figlia viene assistita dalla legge de' nostri Feudi, e da quella del titolo *universale*, che le compete di *Erede*.

Se dunque tutta la disputa presente è ne' termini d'Immissione, ogni controversia è finita. Si è già veduto chi sia l'Erede, a cui l'Immissione non può negarsi. A solo titolo di Legato si potrebbe domandare dal Signor D. Giuseppe la Terra di *S. Pietro*, e quelle di *Borgagne*, e di *Pasulo*, che giusta la mente del Testatore, sembra, che componessero un solo Ducato. Potrebbe da Noi risponderli, che per questo Legato dee farsi nuova domanda. Ma giacchè nel trattarsi in

Vi-

Vicaria la causa del Preambolo , ed in S. C. quella dell' Immissione , ha fatto questo Legato quasi l'oggetto principale degli scambievoli discorsi , non vogliamo qui sfuggire il cimento di scrivere su la pretesa validità del Legato medesimo.

PER la pretesione del Legato di S. Pietro ostenderebbe al Signor D. Giuseppe la falsa causa : quando anche precisa la qualità Feudale si considerasse , come un semplice , e vero corpo Burgenfatico. Dicefi nel Testamento : *e rispetto al Ducato di S. Pietro succeda in esso mio Fratello a cui spetta*. Dee confessarsi , che il Testatore fosse nella credenza , che il Fratello vi avesse tale diritto , per cui dopo sua morte gli spettasse. Non dee più rammentarsi , la distinzione recata in Vicaria dagli Avversarij di *causa de presenti* , e *causa de futuro* ; e che il Duca Francesco Maria avesse voluto dire , che potendosi da lui torre da mezzo la Figlia in virtù della Grazia contenuta nella Prammatica 33. e lasciare uno o più Feudi al Fratello , perciò spettasse al medesimo il Ducato di S. Pietro : quasi venisse a dire : *Spetta a mio Fratello* , perchè a lui voglio lasciarlo. Tai distinzioni , e riflessioni sono troppo sofistiche , per averli a ripetere nel Supremo Senato del S. C.

Dovrà dunque dirsi , che le parole *a cui spetta* furono profferite dal Testatore per la falsa credenza , che aveva egli di essere ferma , e sufficiente la Primogenitura da lui per altro abborrita sopra il Ducato di S. Pietro. Ciò si ravvisa manifestamente da tutte l'altre espressioni contenute nel Testamento medesimo. Avea egli colle clausole piu vive , e pregnanti dichiarato il suo animo tenerissimo , e pieno di amore per la

N

sua

SI PRUOVA,
CHE NON PUÒ
SUSSISTERE A
FAVORE DEL
SIGNOR D. GIU-
SEPPE IL PRE-
TESO LEGATO
DEL DUCATO
DI S. PIETRO.

sua Figlia. Volle, che dalla medesima tutto si conseguisse, ed ereditasse intieramente quel, che era di sua libera disposizione.

Dubitano però gli Avversarj, se per essere la dichiarazione fatta in fine per lo Fratello furta da falsa causa, renda inutile il legato. Si è da loro disputato moltissimo l' Articolo, quando la falsa causa renda nullo il Legato. Da Noi però si è sempre risposto colla distinzione incontestabile nell'uso di giudicare tra la causa *finale*, e la causa *impulsiva*.

Non può richiamarsi in dubbio questa nostra distinzione di Causa finale, ed impulsiva. Può solamente difficoltà de' veri contrassegni per ben distinguere l'una dall'altra. L'unico è sicuro contrassegno, per cui si discerne, quando sia, o non sia finale la causa, consiste nel divisare; se la causa sia, o non sia *Obbligatoria*. Quando la causa sorge da vero, o creduto dovere di giustizia si reputa per finale la causa. Poco rispetto mostreremmo al S. G., se volessimo qui ripetere, quanto su questo Articolo si è da Noi scritto (a).

Non vogliono però i nostri Contraddittori acchetarsi a questa regola, di averli a discernere la Causa finale, ed impulsiva dall'essere di sua natura Obbligatoria. Adducono a loro favore *Carla Ruino*. Parve a questo Autore, che certi luoghi del Jus Civile non disobbligassero l'Erede di soddisfare il Legato, quantunque la Causa additata dal Testatore sembrasse Obbligatoria. Noi però già rispondemmo nella prima Scrittura a' dubbj proposti da *Ruino*. Ci avvaltemmo per sciogliere qualunque equivoco dell'altra distinzione del

(a) Difesa della Duchessa D. Isabella Spinola. Fol. 90. ad 105.

della causa obbligatoria dipendente dal fatto proprio da quella dipendente dal fatto altrui . Quindi vedemmo , che nel *Testo* , in cui il Marito avea restituita la Dote alla Moglie , e sapendolo , come fatto suo proprio , glie l'avea legato , si ravvisava benissimo , che il Marito si era servito del pretesto , che gliene fosse debitore , per farle il legato . Appariava erronea la causa del legato . Non era il Marito debitore di quella Dote , che avea già soddisfatta . Quindi la causa addotta nel Legato si considerò più tosto per un pretesto che per un errore . Questo pretesto non potea disobbligare dal pagamento l'Erede . Non avrebbe potuto costui ragionevolmente opporre , che la causa finale del Legato fosse causa obbligatoria . Adducemmo in conferma di questa regola una dottrina sinodale di *Paolo di Castro* . Questo Autore ad altro proposito non dissimile dal nostro , avea fatta la medesima distinzione di errore preso in materia dipendente dal fatto proprio , da quello preso in materia dipendente dal fatto altrui . Pretendono però gli Avversarij di provare che *Paolo di Castro* parlasse di altro caso ; ma si affaticano in vano . Non curiamo Noi del proprio caso , in cui ragionò quel grave Autore . Diciamo , che il principio della Dottrina è molto sodo nel distinguere errore sorto dal fatto proprio , che si presume dalla Legge , e da chi rettamente discorre un pretesto : quando all'incontro l'errore sorto da fatto , che non dipende dal Testatore , dee riputarfi per vero , e proprio errore . Gli Avversarij nell'atto di volere impugnare questo principio , lo confermano . Adducono il *Testo* di *Celsus* nella *L. 21. D. De Leg. 2.* In questo *Testo* si porta appunto l'esempio da Noi figurato , ed è questo : *Cum quidam uxori sua Dotem reddidisset , & quadraginta*

ei legare voluisset, & quamvis sciret dotem ei reddendam, hoc tamen pretextu usus esset, quasi dotis reddenda nomine, cum summam legaret, existimo deberi quadraginta.

Troppo stringe l'evidenza della Causa finale, per cui il preteso Legato del Ducato di S. Pietro svanisce. Riduconsi però gli Avversarij a dire, che fu veramente un pretesto quel dirsi dal Duca Francesco Maria, che spettava al Fratello il Ducato di S. Pietro. Sapea egli benissimo, che non gli spettava per la decisione fattane dal Reggente Peyri fin dal 1735. Afferiscono, che la vera causa, che mosse il Testatore, fu il desiderio di uniformarsi all'idee de' suoi Maggiori, e soprattutto a quella del Capitan Generale D. Luca Spinola: e finse per secondarle meglio una Causa Obbligatoria.

Se il Duca Francesco Maria in quei momenti estremi, ne' quali si dice di avere fatto il suo Testamento riamdava ad una ad una tutte le antiche idee de' suoi Maggiori, non avrebbe potuto ingannarsi nella falsa credenza di esservi vincolo di Primogenitura sopra il Ducato di S. Pietro. Avrebbe veduta in Gio: Battista Lercari l'espressa volontà di lasciare liberi i suoi Beni Feudali. Avrebbe riconosciuta la stessa idea in Gio: Battista Spinola, poichè ne fece un semplice legato. Se poi avesse saputo il Testamento di Francesco Maria suo Avolo, ed avesse creduto di essersi in quel Testamento ordinato un Fedecomesso Universale con qualità di Primogenitura, non gli sarebbe venuto il talento di privare la figlia del Ducato di S. Pietro con dire, che spettava al Fratello: poichè in vigore di quella regolare Primogenitura dovea succedervi la sua Figlia chiamata per altro della Legge della Natura, e de' Feudi.

Ri-

Rimanea la sola idea del Capitano Generale *D. Luca Spinola*. Costui veramente nella convenzione avuta col Duca *Gio. Filippo* suo Fratello nel 1735. desiderò, che sopra il Legato di *Gio. Battista Spinola* del Ducato di S. Pietro si fondasse un Maggioreto Maschile. Dalle di lui varie disposizioni sembra, che lo avesse creduto già formato: e che per li futuri Duchi di S. Pietro avesse egli anche poi eretto il suo Maggioreto. Ma quattr'anni dopo Noi abbiamo, che il nostro Testatore avesse voluto uniformarsi al desiderio, ed all'idea di questo suo Zio? Abbiamo all'opposto una Scrittura pubblica, quale si è la Procura del 1750. Appena laputata da lui la disposizione di *Luca Spinola*, spedì egli subito l'anzidetta Procura alla Contessa di *Siruela*, per fare dichiarare nullo il Testamento di *Luca Spinola*, ed impugnare la di lui Disposizione. Non può credersi affatto, che avesse voluto egli uniformarsi all'idea di *Luca Spinola*, e compiacere i di lui desideri nell'atto, che impugnava la di lui Disposizione. E pure in vigore della medesima era egli il primo Chiamato a godere di quel ricchissimo Maggioreto. Ciò non ostante dispregiò egli il vantaggio presentaneo, poichè non volle pregiudicata la Moglie, nè la comune Figliuola: siccome dichiarò nella stessa Procura. Il pregiudizio altro non era, se non se di essersi da *Luca Spinola* vincolata quella parte della sua Eredità, che spettando libera alla Moglie, sarebbe poi pervenuta anche libera alla comune Figliuola. Or questi pensieri del nostro Testatore, come possono unirsi cogli altri, che ora si figurano, per mezzo de' quali posta la Primogenitura Maschile a favore de' Duchi di S. Pietro, nulla potea sperarvi *D. Isabella* sua Figlia dopo la Contessa di *Siruela*?

Non

Non abbiamo qui rammentata *Videa del Duca Gio: Filippo*. Costui non pensò certamente di eseguire il desiderio di *Luca Spinola*; e degli altri Fratelli Secundiogeniti di erigere una Primogenitura Maschile sul Ducato di S. Pietro. Egli nella Primogenitura da lui fondata nel 1753. non parlò affatto de' Feudi: e le sue Chiamate furono diversissime da quelle di *Luca Spinola*, e degli altri suoi Maggiori. Ma qualunque idea avesse avuta il Duca *Gio: Filippo*, il nostro Testatore non ebbe certamente giammai in pensiero di uniformarvisi. La Procura tre anni prima della morte di *Gio: Filippo* preparata in Napoli: il Preambolo spedito *vigore legis Investitura* per li Feudali: quelle tante Clausole, e riserbe, che abbiamo narrate per li Bursenatici: e tutti gli altri Atti fatti in appresso in Giudizio dimostrano evidentemente, che il nostro Testatore fu avverso tanto all'idea del Padre, quanto a quelle del Zio.

Sicchè possiamo dire francamente, che il piacere di uniformarsi all'idea de' suoi Maggiori non s'è dire al nostro Duca *Francesco Maria*, di spettare al Fratello il Ducato di S. Pietro. Lo disse con dispiacere, credendolo indubitabilmente soggetto a Maggiorato Maschile per la Convenzione tra suo Padre, e i suoi Zii. E tanto più lo credette, quanto che la stessa credenza avea avuta *D. Luca Spinola*. Nè dee recar maraviglia, che fosse questo errore nella mente di costoro. Lo hanno creduto, o hanno finto di crederlo gli stessi nostri Avversari, Uomini per altro illuminatissimi. Si è da loro sostenuto fin ora, che la Convenzione del 1735. avea renduto valido il Maggiorato sopra il Ducato di S. Pietro: e che perciò *D. Isabella Figlia del Duca Francesco Maria*, come Er-

de

dei del Padre, che lo fu del Duca Gio: Filippo fosse obbligato a pagarne il prezzo al Signor D. Giuseppe: e che si era anche ora in tempo di costringere D. Isabella ad impetrare l'Assenso su la detta Convenzione del 1735.

Tutto ciò si è sostenuto fin ora. Ma dovrà ricederà da questa nuova intrapresa, qualora riflettasi, che su quella Convenzione del 1735. non vi è obbligo alcuno del Duca Gio: Filippo: e che la facoltà d'impetrare l'Assenso si concedea da que' Fratelli Secondogeniti, i quali non avevano diritto alcuno su i Beni Feudali. Se il Duca Gio: Filippo voleva domandare l'Assenso, non avea bisogno, che da altri gli si permettesse, essendo egli l'utile Padrone de' Feudi. Qual maraviglia adunque, che quei due Cavalieri restassero ingannati da questo errore, di essere valida la Primogenitura sul Ducato di S. Pietro, quando i nostri Contraddittori hanno mostrato ancora essi di crederlo, e lo hanno sostenuto finora.

Non occorre di entrare in più minute esame per scoprire, e dimostrare la vera origine dell'errore del nostro Duca Francesco Maria. Già dimostrammo ne' primi discorsi di questa Causa, che le parole *ad quem spectat* dinotavano nel proprio loro significato Causa finale atta a distruggere il Legato. Allegammo a tal proposito due solenni Decisioni del S. C., una presso de' *Francis decision. 1.*: L'altra presso di *Capacellaro Conf. 89.* In ambedue queste Decisioni si ebbe per vero, che la clausola *ad quem spectat* importasse causa finale, tanto nell'istituzione di Errede, quanto nel far de' Legati.

Per rispondere all'Autorità del S. C. si cominciò ad osservare minutamente dagli Avversari, se le circostanze

te di quelle Cause erano del tutto somiglianti alla nostra. Ma ognuno ben sa, che nelle Autorità de' Tribunali, e degli Autori più seri si bada principalmente alla massima, e non alle proprie circostanze del caso. Il S. C. con giudicature uniformi ha dichiarato, che la Clausola *ad, quem spectat* importi causa finale. Sicchè la clausola stessa *a cui spetta* contenuta nel Testamento del Duca Francesco Maria dovrà parimente importare causa finale. Ed egli è ben giusto, e ragionevole, dacchè importa *causa obligatoria* non dipendente da errore preso nel fatto proprio.

Si aggiunge a tutto ciò, che nel nostro Testamento non si scorgea *Volontà dispositiva*, ma soltanto *Permissiva* a favore del Signor D. Giuseppe. Non dicesi nel nostro Testamento *lascio a, mio Fratello*, - *voglio, comando, che diai a mio Fratello*. Né si usano somiglianti espressioni, con cui avrebbe potuto disporre il Testatore per dichiarare la sua espressa volontà. Dicesi solamente: *il Ducato di S. Pietro spetta al mio Fratello: mi succeda*. Questa maniera di esprimersi non è di un Uomo, che disponga con pieno arbitrio della sua roba; e voglia donarla a chi non sarebbe tenuto per obbligo di giustizia. Ella è piuttosto un' espressione di un Uomo, che non si oppone alla giustizia altrui. Or questa maniera, che usi un Testatore nello spiegare il suo animo chiamasi *volontà permissiva*. Né importa, che questa sia una volontà interpretata, o che sia espressa: poichè qualunque espressa non diviene perciò *Dispositiva*. Citammo a questo proposito una Dottrina di Luigi Mansi nella nostra scrittura pag. 106. E viene avvertita questa Dottrina confermata da numero grandissimo di Autori eruditi, e forensi. Ci si è replicato però, che
in

in quella Causa , per cui scrisse *Mansi*, ed altri insigni Giureconsulti d' Italia , la Decisione della *Ruota Romana* fu contraria.

Qualunque sia stata la Decisione della *Ruota Romana*, si contentino gli Avversarij di credere, che non è questa la regola di fare uso delle Dottrine, e delle Massime . In tutte le varie Decisioni, che fece per quella Causa la *Ruota Romana*, non rigettò giammai la verità di questa Dottrina: Ma non ebbe per vera l'applicazione al fatto. Dee perciò rimanere ferma in Giurisprudenza la distinzione tra la *volontà Permissiva*, e *Dispositiva* . Nella nostra specie debbono dimostrarci, se possa dirsi *Dispositiva* la volontà del Duca *Francesco Maria* , il quale credette , che il Ducato di S. Pietro spettasse al Fratello : e spiegando questa sua credenza disse: *Vi succeda mio Fratello*. In vece però di somministrarci argomenti favorevoli al loro assunto confermano il nostro con un altro Argomento assai forte . Dicono , che nell' interpretare le ultime Volontà sia di gran forza la maniera diversa usata dal Testatore nello spiegarfi in varie circostanze, e come dicesi da' nostri *discretivus loquendi modus*. Posto ciò si dice, che il nostro Testatore disse nel fare i Legati *è mia volontà, e comando, che si dia*. Quindi ne inferiscono, che se volea far Legato al Fratello, si sarebbe servito della stessa espressione . Egli all'incontro disse: *rispetto al Ducato di S. Pietro succeda mio Fratello* . Conchiudono pertanto , che volle istituirlo Erede , con usare questa maniera di parlare diversa da quella usata ne' Legati.

Non possiamo rigettare questa savia riflessione de' nostri Avversarij. Ma veggiamone le proprie, e vere Illazioni.

zioni. Il Testatore nel fare i Legati usò le parole: *è mia volontà, e voglio, che si dia*. Nel fare l'Istituzione dell'Erede disse: *Fo, e nomino mia Erede*. Quando poi venne a favellare del Ducato di S. Pietro si avvalse di espressioni differenti dalle une, e dalle altre. E queste erano propriissime a dinotare il concetto del suo animo, di non volere, nè farne un Legatario, nè un Erede. Sicchè in dicendo: *al Ducato di S. Pietro succeda mio Fratello, a cui spetta*, dinotò una volontà solamente *permissiva*. Nell'Istituzione dell'Erede usa nella propria roba l'autorità di Padrone: *Fo, e nomino Erede*. Si avvale dell'autorità istessa facendo i Legati: *E' mia volontà, e comando*. Nell'ubbidire alla Legge, per cui fu nella falsa opinione, che il Ducato di S. Pietro spettasse al Fratello, volle giustamente dinotare, che il Fratello, a cui indipendentemente dal suo volere spettava, vi succedesse. Così il modo discretivo di ragionare pruova quella volontà *permissiva*, che per altro è manifesta dall'intiero contesto della Disposizione, di cui trattiamo.

SI PRUOVA PIU' EVIDENTEMENTE L'INSUSISTENZA DEL DUCATO DI S. PIETRO ATTESA LA QUALITÀ FEUDALE E L'INDIVIDUA SUCCESSIONE DE' FEUDI.

FInora abbiamo ragionato del Legato del Ducato di S. Pietro, come se fosse un Corpo Burgenatico. Esaminiamolo ora, come egli veramente è, colla sua qualità Feudale. Veggiame qual'effetto questa produca contro il Legato, che si pretende. Per questa pretensione debbono i nostri Avversarj fare una solenne ritrattazione di quanto hanno scritto, ripetito, ed inculcato fin'oggi intorno all'*Individuità* della Successione Feudale. Hanno essi sostenuto per massima, che i nostri Feudi *Juris Francorum* sieno, come in tutto altro, così nella Successione individui presso de' Feudatarj. Si tramettono

mettono tai Feudi per diritto di Primogenitura. Quindi essendo uno sempre il Primogenito , non può il Feudatario disporre, che ne pervenga ad altri uno, o più in pregiudizio del legittimo Successore . Vi sarebbe anche il pregiudizio del Sovrano , per favore di cui più che per favore de' Sudditi si è introdotta ne' Feudi la Primogenitura . Da una Baronìa , come Individua, non si può dismembrare uno, o più Feudi per Atti tra vivi . Così dalla Successione Primogeniale nè anche può dismembrarsi per Atti di ultima volontà . Si è in seguela di tale massima considerato da' nostri Contraddittori, che qualora si sieno voluti dividere da qualche Feudatario per Testamento in più Successori i suoi Feudi , se n' è impetrato un Assenso particolare .

Si è riflettuto con Roderio , che la Grazia contenuta nella *Pramm. 33. de Feudis* non solamente non abbia mutata in questa parte la natura de' nostri Feudi, ma che ne abbia confermata vie più l' Individualità . La riflessione di Roderio per loro gravissima si è questa . *Quo vero attinet ad Feudatarium habentem plura Feuda Juris Francorum, quod est jus generale, & regulare in Regno, cum per hoc Jus sit introducta Primogenitura, ex Constitutione Comitibus, & Cap. Considerantes, cujus vigore unus, idcirco proximior, & Primogenitus SOLUS succedit in omnibus Feudis, exclusa penitus pluralitate Successorum, per consequens fit, ut nequeat talis Feudatarius unum, aut plura Feuda committere regulari successioni in beneficium Fræminæ proximioris, cetera vero relinquere masculo remotiori, qui succederet, si fræmina non existeret, vigore Gratiæ, per quam procul dubio non est sublatum, neque correctum individuum Jus succedendi, tam respectu succedere de-*
O 2 benti

bentis, quàm quoad ipsa Feuda: Quæ licet plura, & distincta univocantur tamen, ut omnia ad unicum perveniant Successorem, & tantare contrarium esset inducere Jus novum, veteris derogatorium, citra verba, & voluntates Supplicantium, ac citra intentionem Regis indulgentis, & fortasse contra verba, & intentionem, dum dicitur in precibus, quod per Gratiam, quæ petitur non prorogatur successio Feudaliū, & tamen si permitteretur Feudatario dare quædam Feuda Fæmine, quædam masculo vigore Gratiæ diceretur sanè prorogatus ordo succedendi propter destructam unitatem, & introductam pluritatem Successorum. Rodoer. ad Prag. 33. de Feudis cap. 282. 12.

La nostra disputa fu nella prima Scrittura, poichè la dottrina di Rodoeria poco salda in sè stessa, anche nel caso da lui finto, voleasi interpretare, come se costui avesse detto, che uno degli effetti della Successione Feudale dovea essere, che istituendosi Erede Universale la propria Figlia, il Legato di un solo Feudo fatto all' Agnato lo dichiarasse per Erede in tutta la Successione Feudale. La conseguenza non è giusta. La Successione è rimasta individua dopo la Grazia, come lo era prima. Quindi siccome prima della Grazia il Legato del Feudo, che si facesse ad un Agnato non prossimo Successore, non reggea: Così nè anche regge dopo la Grazia, che non distrusse, ma confermò l'Individuità della Successione. Se queste massime sono vere, ne siegue inevitabilmente, che non potè il nostro Duca Francesco Maria dismembrare dalla sua individua Eredità Feudale il Ducato di S. Pietro, e legarlo al Fratello.

Nè può intraprendersi, che avendo i Feudatarj domandato di potere disporre de' loro Feudi, e Stati, ed avendo il Sovrano risposto *Placet quoad Feuda hereditaria*, si fosse

se con tale Rescritto data libertà di farne disposizione coll'istituire l'Agnato Erede Universale: o di trasferire in Testamento, o ne' Codicilli all'Agnato l'Individua Eredità a titolo di Legato. Avrebbe potuto non ostante l'Individuità della Successione Primogeniale legarsi anche un solo Feudo all'Agnato in pregiudizio della Donna prossima.

Questa impresa avrebbe forse potuto tollerarsi fino al 1720. Poteasi l'anzidetta Grazia in qualche modo così interpretare. Ora però il senso della Grazia contenuta nella *Pramm. 33.* si è apertamente dichiarato con quella del 1720. Perdesi per tanto il tempo di andare più ora quistionando, se il Legato si possa, o non si possa sostenere.

Si dichiarò nel 1720. che la facoltà data colla prima Grazia a' Feudatarj si riducea a potere istituire ne' Feudi, e così preferirlo alla Femmina immediata Succeditrice. Quindi rimase chiarissimo, che non si potevano legare all'Agnato uno, o più Feudi: *Gratiam Præm. 33. de Feudis, cujus vigore possunt Feudatarii, quibus ex legibus Regni essent Fæminæ successuræ, illis posthabitis, INSTITUERE masculum proximorem.*

Bisogna dunque, che in virtù di questa Grazia si faccia erede universale ne' Feudi il Maschio: *INSTITUERE masculum proximorem.* Se si proverà, che il Signor D. Giuseppe fu istituito Erede universale, non vi sarà contesa in quanto al Giudizio d'immissione nè per questo, nè per alcun altro de' Feudi. Ma se la sua Istituzione di Erede è impossibile a provarsi: il legato di uno, o di tre Feudi sarà per lui inutile. Ciò viene appunto vietato dalle generali nostre Leggi, e non permesso: anzi tacitamente vietato ancora per l'ultima Grazia.

La Grazia della *Prammatica 33. de Feudis*, che sarebbe

be l'ancora Sagra per lo Signor D. Giuseppe a salvare il Legato, gli è per altro verso nocevole. Quel che si è detto della volontà *permissiva* ne' semplici Beni Burgenfatici nuoce incomparabilmente piu ne' Beni Feudali. Nettamente richiede la Grazia una volontà *Dispositiva*. Nella *Prammatica* 33. dicefi: *Possano disporre de' loro Feudi, e Stati*. Concede la Grazia l'arbitrio di preferire alla Femmina prossima l'Agnato: Ma con un atto positivo di volontà, con cui risolva di escludere la Donna, e di scegliere per successore il Maschio.

Ci si è altre volte apposto di avere creduto necessario, che il Feudatario Disponente facesse espressa menzione di questa Grazia. Sa però ognuno, che per sentenza comune questo requisito è andato in disuso. Motivammo solamente di esservi dubbio, se la Grazia convaldi la Disposizione di chi non la sappia, giusta il sentimento di *Roderio*. Il dubbio merita qualche riflessione, ove si tratti di escludere la Figlia: e vi sia certezza, che la Grazia sia veramente ignota al Feudatario: come dee certamente supporfi del nostro Duca Francesco Maria straniero nel nostro Regno. Egli nè anco per tradizione de' suoi Maggiori potea essere informato delle nostre leggi Feudali, poichè niuno mai de' suoi Maggiori quì visse, o imparentò.

Non ci siamo però fermati molto in questo motivo. Vogliamo supporre, che basti al Testatore d'incontrarsi coll'intenzione della Grazia, quantunque a lui ignota. Ma non v'è dubbio, che debba esservi la piena libertà del Testatore medesimo. Essendo egli libero d'istituire la Donna, o l'Agnato, dee prescegliere l'Agnato, e preferire la Donna. Per iscorgerfi questa idea di libertà nel nostro Duca *Francesco Ma-*

ria

ria , dovrebbe leggerfi nel suo Testamento , che lascia egli il Ducato di S. Pietro al Fratello per non farlo uscire dalla Famiglia : o pure perchè il Fratello è Maschio : o veramente perchè la Figlia era abbastanza provveduta di altri Beni . Per queste , o per somiglianti espressioni , o almeno se non si vedesse spiegata causa veruna potrebbe dirsi , che usò egli del suo arbitrio , o che gli fosse nota , o ignota la Grazia . Ma Noi veggiamo , che da lui soltanto si permise , che il Fratello vi succedesse col supposto , che *spettasse* al medesimo . Quindi in vece di crederli libero , si credette stretto a non poter fare altrimenti . Questa non potrà mai dirsi vera Disposizione , o quella Disposizione , che nella Grazia si prescrive libera . Onde per sostenerla vi bisognerà di una nuova Grazia , che avvalori le volontà *permissive* , o quelle forzate da erronea credenza di causa *obbligatoria* verso l'Agnato . E questa Grazia farebbe contraria all'equità naturale , mentre darebbe quel che il Testatore non vuole .

In quanto poi al prezzo non è uopo qui ripetere le cose già dette . Può bene ognuno avvertire , che per questo preteso Legato manchi l'intenzione primaria del Testatore . Onde manca ancora di necessità quell'intenzione Secondaria , per cui si oppose *Camerario* alla sentenza comune .

SONO persuasi i nostri Avversarij , che a titolo di **EPILOGO** . Legato non possono conseguire i tre Feudi del Ducato di S. Pietro , nè le due terze parti di quel che vagliono . Sono perciò ricorsi alla Convenzione del 1735 . Ricercano nella medesima quella Primogenitura , che rimase nel solo inutile desiderio di *Luca Spi-*

Spinola. Si sono avanzati a dire, che *succeda colui a chi spetta* importi consenso *dispositivo* : e che per lo medesimo si renda valido un Fedecommeso insufficiente. Ma per dichiararsi dal Testatore la sua mente, a tale effetto vi vogliono termini troppo chiari, ed espressi, giusta il Savio sentimento del *Card. de Luca de Fideicomm. Discurs. 119. Num. 4.*

Quando poi si venga a domandare con un giudizio di Termine ordinario le due terze parti del valore di *S. Pietro*, di *Borgagne*, e di *Pasulo*, ed a dimostrarci, che il Duca Gio: Filippo vi fondò nel 1735. la desiderata Primogenitura, dovranno rimuoversi le tante opposizioni da Noi già proposte, e soprattutto quella dell'impossibilità dell'Assenso. Se si pretenda poi in virtù della Secondaria intenzione risvegliare la quistione *an legato Feudo debeatur estimatio*, ritroveranno contrario l'unanime sentimento de' Feudisti Regnicoli, e degli Stranieri, e lo stile di giudicare de' nostri Supremi Senati, oltre le particolari circostanze della specie, in cui siamo.

Queste quistioni però sono troppo aliene dalla Causa, che dee ora decidersi. Dee ora solamente vedersi, a chi si debba in virtù del Testamento del Duca *Francesco Maria* il Giovane l'*Immissione* a' suoi Beni Ereditarij Feudali. La Duchessa D. *Isabella*, che difendiamo, produce il Testamento del Padre, che la fa, e nomina sua *Unica, ed Universale Erede* in tutto ciò, che possedea, e gli spettava in qualunque maniera, Ella è per legge de' nostri Feudi, e per legge d' Investitura la prossima immediata succeditrice del Testatore Feudatario. Non può richiamarsi in dubbio, che in *petitione hereditatis Paternæ*, vengano per lei i Feudi, che furono posseduti dal Padre.

Si-

Il Signor D. Giuseppe Spinola per conghietture di Titoli, e di Grandati : per fantasie d' idee de' suoi Maggiori : per uno immaginario non mai usato linguaggio di sua Famiglia pretende, che il Fratello nel Testamento lo abbia istituito Erede ne' Feudi . E con queste eccezioni vuole impedire il possesso de' Beni Paterni alla Figlia scritta Erede *Unica Universale* . La pratica del S. C. è notissima : qualora si facciano agli Eredi scritti somiglianti opposizioni. *Opponentis hujusmodi exceptiones terminus impartitur . Die &c. Visis Comparitione , sive Supplicatione &c. ac Testamento N. B. HÆRES IN EO SCRIPTUS immittatur in possessionem Bonorum quond. N. A. Testatoris; Et visa alia Comparitione pro parte N. C. infra quatuor dies audiantur Partes. Verum interim N. A. hæres non alienet bona prædicta sub pœna nullitatis, & se obliget, & caveat arbitrio Judicis, respectu fructuum* . Leggesi questa solita formola di giudicare presso il Reggente de Rosa in *Prax. Civ. Decret. part. 1. cap. 4. a Num. 125. ad 139.*

E ben lieve cautela dovrà attendere il Signor D. Giuseppe , che gli si dia dalla Nipote. Ha egli preteso, che si trattassero in un tempo medesimo ammedue le Cause. Si è così rischiarata, e manifestata la giustizia , che per le presenti, e per qualunque altra futura Controversia assiste a difesa della Duchessa D. Isabella. Il S. C. è perciò in piena sicurezza di non averfi mai ad ottenere nulla dall'Attore nè di quanto oggi domanda, nè di quanto minaccia di chiedere in avvenire.

La Primogenitura del Duca Gio: Filippo non comprende i Feudi, nè potrà mai sussistere su de' medesimi. Ne' Burgensatici potrà in molto poco sostenersi , e sarà

P

quel

(CXIV)

quel che gli spettò di Legittima su l'Eredità di *Francesco Maria* il Vecchio suo Padre . Da questa Legittima dovrà dedursi quello, che spettò all'ultimo Defunto Duca . La Sentenza, che dee ora profferirsi, toglierà qualunque futura incertezza .

Quel che non si legge ora nel Testamento del Duca *Francesco Maria* il Giovane, non vi si leggerà certamente dopo la compilazione del Termine . Vedremo sempremai scritta *Erede Unica, ed Universale D. Isabella*, unica Figlia del Testatore, e per ogni sorta di Beni sua Legittima immediata Succeditrice . Per lo Signor D. Giuseppe non vi si potrà giammai ravvisare altro, che una volontà *permissiva* forzata da falsa *Causa Obbligatoria* . Onde se a questa Figlia darà il S. C. l'Immissione ne' Beni Ereditarij Paterni, egli è impossibile, che compilato il Termine possa ritrovare in questo medesimo Testamento quel secondo Erede, che il defunto non volle, o una Volontà *Dispositiva* di fare dono spontaneo del Ducato di S. Pietro a chi non ispettava . Ognuno poi ben vede, qual esito possa avere la pretesione del prezzo, quando per questo s'istituisca un nuovo Giudizio . Tutte dunque le Leggi di Natura, delle ultime volontà de' defunti, e de' Feudi del nostro Regno esclamano a favore della Duchessa D. Isabella Figlia del Testatore, e dal Testamento paterno, e dall' Investitura chiamata alla Successione .

Napoli 30. Giugno 1757.

Carlo Franci.